



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.52.1

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA)

Allegati: 1

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5084]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 5084]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5084] **PORTO TORRES (SS) – Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: ENI New Energy S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR

sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE413/2019 del 19/12/2019 (trasmessa con nota prot. n. ENE414/2019 del 19/12/2019, pervenuta con il relativo DVD il 31/12/2019), ha presentato istanza all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) e composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW totali.**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 34 MW totali, costituito da n. 6 aerogeneratori da 5,67 MW cadauno, aventi altezza totale di 201,5 m (altezza al mozzo 119 m e diametro del rotore 165 m). E' prevista anche l'installazione di una torre anemometrica (con altezza totale pari a 119, come quella al mozzo degli aerogeneratori prescelti), la cui localizzazione è stata modificata nel corso del presente procedimento VIA, riportandola all'interno della grande area industriale individuata dal Piano paesaggistico regionale vigente. L'area oggetto di intervento, avente una superficie complessiva di circa 215 ha, è situata all'interno del Polo industriale di Porto Torres (SS), in località "Terrabianca" e rientra nelle aree di proprietà Syndial Servizi S.p.A. (ora Eni Rewind), ricomprese interamente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Torres. Il parco aerogeneratori si dispone a circa 1,8 km dal mare del Golfo dell'Asinara (limite a nord), a circa 5 km dal centro abitato di Porto Torres (a est), a circa 220 m dalla SP 57 (che delimita a sud l'area industriale) e a circa 2 km dal Fiume Santo (che corre a ovest) e che divide l'area del Petrochimico dalla grande centrale termoelettrica Enel "Fiume Santo", posta in sinistra idrografica. L'impianto eolico in progetto si colloca in un ambito territoriale, nei comuni di Porto Torres e Sassari, in cui sono già presenti impianti eolici e fotovoltaici realizzati, realizzandi, o in fase di valutazione/autorizzazione, non tutti in origine presi in considerazione nello SIA. Il Proponente, con la documentazione originariamente allegata all'istanza VIA, ha dichiarato che per la producibilità dell'impianto eolico industriale di cui trattasi è necessario procedere alla

demolizione di 16 serbatoi (vuoti e inutilizzati) posti in un'area immediatamente limitrofa a quella prescelta per la localizzazione del progetto di cui trattasi. Con la documentazione integrativa volontaria del 20/10/2020, il Proponente ha chiarito che tale demolizione non deve essere considerata propedeutica alla realizzazione del nuovo impianto eolico, anche perché la relativa procedura di demolizione è in capo ad altra Società, benché dello stesso gruppo imprenditoriale (alla quale, tuttavia, si riferisce anche l'area sulla quale sorgerà l'impianto eolico di cui trattasi, per il quale uso ENI New Energy S.p.A. dichiara che stipulerà un contratto di diritto di superficie – v. paragrafo 6 dell'elaborato n. Doc.24_ENE_2021, p. 109). In senso contrario, si esprime ARPAS con le *Osservazioni* del dicembre 2020 (trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 5976 del 05/03/2021), in quanto riferisce che nell'incontro tecnico svoltosi il 06/07/2020 “... il Proponente ha fornito rassicurazioni circa la modulazione di un cronoprogramma tra le due attività garantendo quantomeno la non attivazione dell'impianto prima della completa demolizione dei serbatoi e successivo allontanamento dei residui per i quali non si esclude la parziale contaminazione. Nella nota integrativa il proponente disattende quanto convenuto ...” (cfr. paragrafo 4.1, p. 4/5). Il Proponente, a seguito dell'incontro con ARPAS del 18/03/2021, ha provveduto a presentare uno studio specifico con la documentazione integrativa volontaria presentata con nota del 05/05/2021. La connessione degli aerogeneratori alla RTN è previsto che avvenga tramite la rete dello stabilimento esistente. Due cavidotti separati conetteranno le torri eoliche al nuovo quadro MTm da collocare nella cabina esistente. Il ramo 1 conetterà i WTG 01, 02 e 06 alla cabina; il ramo 2 conetterà i WTG 03, 04 e 05 alla cabina. Per ogni aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola con superficie complessiva pari a 7600 mq. Sono previste opere di scavo per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori (su pali trivellati di profondità 20 m e diametro 1 m), per gli sbancamenti necessari per la realizzazione di piazzole e trincee stradali, per la realizzazione di un fosso di guardia per l'incanalamento delle acque. Nelle fasi di cantiere si prevedono, inoltre, spostamenti di materiali per la regolarizzazione del terreno nelle aree interessate dal progetto e nelle adiacenti aree di cantiere.

VISTO il parere tecnico istruttorio reso, in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, dall'allora competente Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 33043 del 04/10/2021, i cui contenuti sono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR, costituendone, quindi, parte integrante (Allegato n. 1).

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi da parte dell'allora competente Direzione generale ABAP con la nota del 04/10/2021 sopra citata, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti ulteriori atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante quelli espressi da questo Ministero della cultura:

- a) Ministero della transizione ecologica – Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS parere n. 179 del 19/11/2021, con il quale è espresso un parere favorevole circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa del progetto di cui trattasi, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali espresse nel medesimo parere, tra le quali la condizione ambientale n. 1, con la quale si prevede che il progetto esecutivo debba spostare gli aerogeneratori denominati WTG01 e WTG02 “*all'interno dell'area industriale attualmente occupata da serbatoi vuoti e inutilizzati, con formulazione di apposito cronoprogramma dei lavori e sincronizzazione con la connessa attività di dismissione dei serbatoi stessi*”;
- b) Ministero della transizione ecologica – Ufficio di Gabinetto nota prot. n. m_amte_MiTE_RU.U.0002127 del 31/01/2022 (trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura con nota prot. n. 2679 del 01/02/2022), con la quale si chiede la rimessione del progetto di cui trattasi alla delibera del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 400 del 1988, art. 5, comma 2, lett. c-bis;
- c) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo nota prot. n. DICA-0009379 del 24/03/2022, con la quale si convoca una riunione per l'esame del progetto di cui trattasi, con la richiesta alle varie Amministrazioni interessate di far pervenire ogni documentazione idonea ad illustrare nel merito il caso in questione;
- d) Direzione generale ABAP nota prot. n. 11857 del 28/03/2022, con la quale sono stati forniti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo la documentazione e le informazioni ritenute necessarie per l'esame del caso in questione, evidenziando, tra l'altro, che “... *Le ragioni sulle quali si fondano le motivazioni della ritenuta incompatibilità ambientale del progetto proposto, risiedono negli impatti negativi paesaggistici che si genererebbero sul contesto territoriale a causa dell'eccessiva altezza degli aerogeneratori previsti (pari a 201.5 m), come*

MA

anche in riferimento alla tutela archeologica, a causa quest'ultima della tangenza fisica di due dei sei aerogeneratori previsti (WTG03 e WTG05) con il Nuraghe Ferrali (riconosciuto dal PPR come bene paesaggistico tipizzato e individuato ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione).

Si ritiene, infatti, per tale ultimo aspetto di tutela che il Nuraghe Ferrali potrebbe essere messo a rischio (ai sensi del principio di precauzione sancito dall'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006) dalla eventuale rottura delle pale degli aerogeneratori (anche se statisticamente esclusa dal Proponente con la documentazione integrativa volontaria presentata nel corso del procedimento VIA) e, inoltre, dalle ombre portate sullo stesso dalla rotazione delle pale (effetto shadow flicker), che ne inficerebbe una incondizionata valorizzazione nel tempo:



LEGENDA


- | | |
|--|---|
|  TORRE |  PERIMETRO NURAGHE |
|  AEROGENERATORI |  FASCIA RISPETTO NURAGHE |
|  CAVIDOTTO DI CONNESSIONE |  MASSIMA GITTATA |

Figura 7 Interferenza tra area del Nuraghe Ferrali e relativa fascia di rispetto (come definita dal PUC) e aree di Gittata massima (Fonte: elaborazione ERM)

(da documentazione integrativa volontaria del Proponente del 14/05/2021 – elaborato Integrazioni del 14/05/2021 - All_5_19102020_Nota_Tecnica_MIBACT_signed)

MA *

Figura 6.12 Shadow flicker (ore/anno) – Aerogeneratori in progetto



(da documentazione integrativa volontaria del Proponente del 14/05/2021 – Integrazioni del 14/05/2021 - ANNEX_A_All_3_ShadowFlickering)

La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 179 del 19/11/2021 (v. p. 12, paragrafo Paesaggio e Territorio), oltre a subordinare il proprio parere favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale alla necessità di modificare sostanzialmente il progetto proposto (attraverso la rilocalizzazione di due dei sei aerogeneratori proposti), riconosce che i suddetti due rischi (rottura delle pale e shadow flicker) risultano presenti, anche se li ritiene improbabili, comunque non potendoli escludere ...”;

- e) Direzione generale ABAP nota prot. n. 13824 dell’11/04/2022, con la quale, a seguito di quanto emerso nella riunione del 04/04/2022 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, sono state indicate alla medesima Presidenza (previa comunicazione all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Legislativo del Ministero della cultura con nota prot. n. 13452 del 07/04/2022) le condizioni ambientali ritenute necessarie per superare il parere tecnico istruttorio negativo del 04/10/2021, espresso per la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi: “... Nel corso della predetta riunione il Ministero della transizione ecologica ha esposto il contenuto del parere n. 179 del 19/11/2021 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (CTVA) in senso favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, subordinandolo alla necessità di modificare il progetto proposto (attraverso la rilocalizzazione di due dei sei aerogeneratori proposti – v. WTG 01 e WTG 02), al fine di evitare ulteriore consumo di suolo in area industriale, avendone comunque riconosciuto un pregio naturale e ambientale.

La suddetta ricollocazione deve avvenire – secondo la condizione ambientale n. 1 della CTVA - nell’ambito delle aree liberate dalla demolizione di sedici serbatoi di carburante non utilizzati, posti in un’area adiacente a quella individuata dal Proponente per la localizzazione del proprio nuovo impianto eolico.

Si ricorda, che nell’ambito del procedimento di VIA (anche a riscontro di quanto in merito chiesto a chiarimento da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 16960 del 05/06/2020 – v. punto n. 2), il Proponente ha modificato la propria iniziale affermazione con riguardo alla necessità di demolire i suddetti serbatoi di carburante non utilizzati al fine di rendere produttivo il nuovo impianto eolico, sostenendo che tale demolizione non fosse più necessaria, come anche che gli stessi serbatoi ricadono in area non nella propria disponibilità in quanto di proprietà di altra Società (vedi nota della ENI New Energy S.p.A., prot. n. ENE256/2020 del 20/10/2020, allegato 5, paragrafo 3, p. 11).

MA

Pur non essendo stato chiesto nel corso del procedimento di VIA dal MiTE al Proponente di descrivere gli impatti significativi e negativi derivanti dall'ulteriore intervento connesso per la demolizione dei serbatoi di carburante non utilizzati, la medesima autorità competente in sede di riunione del 04/04/2022 ha affermato che tale fatto non ha costituito per la stessa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS un elemento di ostacolo alla indicazione della propria condizione ambientale n. 1.

Per quanto sopra e vista la richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei chiarimenti e delle affermazioni formulate dal Ministero della transizione ecologica nel corso della riunione del 04/04/2022, questa Direzione generale ABAP ritiene che il proprio dissenso alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, come esposto nel parere tecnico istruttorio negativo prot. n. 33043 del 04/10/2021 – reso prima dell'espressione del parere del 19/11/2021 sopra citato della CTVA -, possa essere superato qualora il Ministero della transizione ecologica concordasse con la fattibilità delle seguenti integrazioni alla propria condizione ambientale n. 1, come dettate da questo Ministero della cultura:

- a) gli aerogeneratori denominati WTG 03 e WTG 05 devono essere ugualmente spostati all'interno dell'area industriale attualmente occupata dai serbatoi vuoti ed inutilizzati;*
- b) il proponente deve verificare, in sede di autorizzazione unica, la possibilità di adottare aerogeneratori di altezza totale non superiore a 150 m;*
- c) tutti i lavori di scavo, sondaggio, modifica del suolo devono essere oggetto del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa la sottoscrizione con il competente Ufficio del Ministero della cultura, prima dell'inizio dei lavori, dell'accordo previsto al relativo comma 14 ...";*
- f) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo nota prot. n. DICA-0011229 del 14/04/2022, con la quale è stata trasmessa al Ministero della transizione ecologica la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 13824 dell'11/04/2022, per le relative valutazioni di competenza;
- g) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0064946 del 24/05/2022, con la quale si trasmette alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 13824 dell'11/04/2022, con la richiesta di esprimere le proprie valutazioni in merito a quanto proposto dal Ministero della cultura al fine di pervenire alla composizione del dissenso per la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;
- h) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo nota prot. n. DICA-0024252 del 07/09/2022, con la quale si trasmettono al Ministero della transizione ecologica gli esiti delle verifiche condotte dalla Direzione generale ABAP con riguardo alla idoneità delle aree interessate dal progetto di cui trattasi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, avendo constatato che lo stesso progetto ricade: *"IN AREA IDONEA D.LGS. 199/2021, art. 20 quale zona a destinazione industriale - con presenza, tuttavia, di assai prossimi vincoli archeologici. La CTVA si è nuovamente espressa con il parere n. 278 del 10/06/2022, concordando con nuove condizioni ambientali del MiC-DGABAP come espresse nella riunione c/o PCM del 04/04/2022. In attesa determinazioni della PCM di accoglimento del nuovo parere della CTVA del 10/06/2022";*
- i) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0132553 del 25/10/2022, con la quale si trasmette il parere integrativo n. 278 del 10/06/2022 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con il quale l'originaria condizione ambientale n. 1 del parere n. 179 del 19/11/2021 è stata modificata nel senso seguente: *"... Il progetto esecutivo dell'opera dovrà prevedere lo spostamento degli aerogeneratori 1, 2, 3 e 5 all'interno dell'area industriale attualmente occupata da serbatoi vuoti ed inutilizzati, con formulazione di apposito cronoprogramma dei lavori e sincronizzazione con la connessa attività di dismissione dei serbatoi stessi ..."*, fermo restando il recepimento delle ulteriori previsioni di cui alle lett. b) e c) della nota della Direzione generale ABAP prot. n. 13824 dell'11/04/2022, tuttavia non prevedendo che dalla medesima nuova condizione ambientale n. 1 sia espunto anche l'ultimo periodo relativo a competenze istituzionali per la prevenzione del rischio archeologico in capo al solo Ministero

MA *

della cultura, tanto più che il relativo ente vigilante è individuato nello stesso Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da ENI New Energy S.p.A.

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0132553, ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il n. 278 del 10/06/2022, assicurando anche il recepimento delle ulteriori previsioni indicate alle lett. b) e c) della nota della Direzione generale ABAP prot. n. 13824 dell'11/04/2022.

CONSIDERATO che il provvedimento di VIA deve prevedere che l'ultimo periodo della condizione ambientale n. 1 del parere n. 278 del 10/06/2022 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS deve essere espunto da quelli per i quali il Proponente è obbligato alla relativa ottemperanza, trattandosi di competenze istituzionali attribuite al Ministero della cultura per la prevenzione del rischio archeologico e, di conseguenza, oggetto delle condizioni ambientali indicate con il presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi deve essere aggiornato ai fini della relativa autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, recependo le condizioni ambientali indicate nel provvedimento di VIA tali da modificarne l'ubicazione già verificata nella documentazione allegata all'istanza di VIA e in quella integrativa prodotta nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'ulteriore istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali la necessità di modificare con il provvedimento di VIA la condizione ambientale n. 1 del parere n. 278 del 10/06/2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero della transizione ecologica; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo al **Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW**, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

- 1) ENI New Energy S.p.A. deve provvedere a modificare ed aggiornare il Progetto Definitivo al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
 - a) collocando gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03 e WTG05 all'interno dell'area industriale di Porto Torres (SS) attualmente occupata dai serbatoi vuoti ed inutilizzati e provvedendo a localizzare, in ogni caso, le relative piazzole ed opere di collegamento viario ed elettrico alla RTN al di fuori alla fascia di rispetto del Nuraghe Ferrali e di altri beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004;
 - b) verificando, adeguatamente e motivatamente, la possibilità di adottare in ogni caso aerogeneratori di altezza totale non superiore a 150 m per tutti quelli previsti;
 - c) prevedendo che il progetto di cui trattasi, modificato nel senso indicato alle lett. a) e b) della presente condizione ambientale n. 1, sia sottoposto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come disciplinata dal DPCM 14 febbraio 2022, con la sottoscrizione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente dell'accordo previsto al comma 14 del medesimo decreto legislativo, rimanendo in capo al Proponente tutti gli oneri derivanti dalla medesima verifica preventiva;
 - d) prevedendo e, quindi, attuando, le opere indicate dal competente Ufficio della Regione Autonoma della Sardegna per garantire, in ogni caso, l'efficacia della lotta antincendio nell'area vasta interessata dal progetto di cui trattasi, come segnalato dalla Direzione Generale dell'Ambiente della medesima Regione con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021;

e) producendo un aggiornamento del Piano di monitoraggio ambientale (nelle tre fasi AO – CO – PO), che tenga conto delle modifiche apportate al progetto a seguito del recepimento delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA, con specifiche e distinte sezioni dedicate al fattore ambientale del patrimonio culturale (Parte II e Parte III) e del paesaggio;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

2) ENI New Energy S.p.A. deve provvedere a che sia effettuata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti lavori previsti (non esclusi quelli di allestimento dei relativi cantieri) che prevedono scavi (compreso il relativo scotico superficiale), movimenti terra o sondaggi nel sottosuolo, a cura di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della medesima ENI New Energy S.p.A., prevedendo nel Quadro Economico del progetto di cui trattasi, anche adeguate somme per assicurare la medesima assistenza archeologica in caso di relativi ritrovamenti in corso d'opera di cui alla condizione ambientale n. 6, lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

3) ENI New Energy S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del medesimo Ufficio periferico del MiC;
- b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 2.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

4) In corso d'opera la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

5) Si prescrive a ENI New Energy S.p.A.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche

MA d

indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla Soprintendenza territorialmente competente e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla Soprintendenza territorialmente competente e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 6) In corso d'opera ENI New Energy S.p.A. deve provvedere a che:
- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la medesima ENI New Energy S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
 - b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
 - c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - d) le opere di mitigazione vegetazionale eventualmente previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo (comprese quelle relative alle opere necessarie per garantire, in ogni caso, la lotta antincendio) siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - e) la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

MA

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 7) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 8) ENI New Energy S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto (anche qualora fosse realizzato per lotti successivi) deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;


- 9) ENI New Energy S.p.A., in fase di esercizio, ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che eventualmente vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli eventuali interventi di specifica mitigazione vegetazionale (compresi quelli relativi alle opere necessarie per garantire, in ogni caso, la lotta antincendio) all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali per tutto il periodo di vita utile dell'impianto di cui trattasi.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

 Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.52.1

Allegati:

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5084]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **PORTO TORRES (SS) – Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)
Proponente: ENI New Energy S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5084]
(ctva@pec.minambiente.it)

p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

e. p. o.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non*

2

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l’articolo 17-undecies, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che “1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovragionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della

3

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

4

Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *"Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 06/08/2020, avente ad oggetto *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione"*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ..."*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *"Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari"* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ..."*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante *"Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo"*, resa pubblica con il relativo allegato sul sito

4

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

f

della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...".

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegate anche le Tavole: 4A - Comune di Porto Torres e 4B – Comune di Porto Torres, relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI (DPCM del 05/11/1971 – DPGR n. 109 del 13/07/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE413/2019 del 19/12/2019 (trasmessa con nota prot. n. ENE414/2019 del 19/12/2019, pervenuta con il relativo DVD il 31/12/2019), ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) e composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW totali.**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 34 MW totali, costituito da n. 6 aerogeneratori da 5,67 MW cadauno, aventi altezza totale di 201,5 m (altezza al mozzo 119 m e diametro del rotore 165 m). E' prevista anche l'installazione di una torre anemometrica (con altezza totale pari a 119, come quella al mozzo degli aerogeneratori prescelti), la cui localizzazione è stata modificata nel corso del presente procedimento VIA, riportandola all'interno della grande area industriale individuata dal Piano paesaggistico regionale vigente. L'area oggetto di intervento, avente una superficie complessiva di circa 215 ha, è situata all'interno del Polo industriale di Porto Torres (SS), in località "Terrabianca" e rientra nelle aree di proprietà Syndial Servizi S.p.A. (ora Eni Rewind), ricomprese interamente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Torres. Il parco aerogeneratori si dispone a circa 1,8 km dal mare del Golfo dell'Asinara (limite a nord), a circa 5 km dal centro abitato di Porto Torres (a est), a circa 220 m dalla SP 57 (che delimita a sud l'area industriale) e a circa 2 km dal Fiume Santo (che corre a ovest) e che divide l'area del Petrolchimico dalla grande centrale termoelettrica Enel "Fiume Santo", posta in sinistra idrografica. L'impianto eolico in progetto si colloca in un ambito territoriale, nei comuni di Porto Torres e Sassari, in cui sono già presenti impianti eolici e fotovoltaici realizzati, realizzandi, o in fase di valutazione/autorizzazione, non tutti in origine presi in considerazione nello SIA. Il Proponente, con la documentazione originariamente allegata all'istanza VIA, ha dichiarato che per la producibilità dell'impianto eolico industriale di cui trattasi è necessario procedere alla demolizione di 16 serbatoi (vuoti e inutilizzati) posti in un'area immediatamente limitrofa a quella prescelta per la localizzazione del progetto di cui trattasi. Con la documentazione integrativa volontaria del 20/10/2020, il Proponente ha chiarito che tale demolizione non deve essere considerata propedeutica alla realizzazione del nuovo impianto eolico, anche perché la relativa procedura

5

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

*

di demolizione è in capo ad altra Società, benché dello stesso gruppo imprenditoriale (alla quale, tuttavia, si riferisce anche l'area sulla quale sorgerà l'impianto eolico di cui trattasi, per il quale uso ENI New Energy S.p.A. dichiara che stipulerà un contratto di diritto di superficie – v. paragrafo 6 dell'elaborato n. Doc.24_ENE_2021, p. 109). In senso contrario, si esprime ARPAS con le Osservazioni del dicembre 2020 (trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 5976 del 05/03/2021), in quanto riferisce che nell'incontro tecnico svoltosi il 06/07/2020 "... il Proponente ha fornito rassicurazioni circa la modulazione di un cronoprogramma tra le due attività garantendo quantomeno la non attivazione dell'impianto prima della completa demolizione dei serbatoi e successivo allontanamento dei residui per i quali non si esclude la parziale contaminazione. Nella nota integrativa il proponente disattende quanto convenuto ..." (cfr. paragrafo 4.1, p. 4/5). Il Proponente, a seguito dell'incontro con ARPAS del 18/03/2021, ha provveduto a presentare uno studio specifico con la documentazione integrativa volontaria presentata con nota del 05/05/2021. La connessione degli aerogeneratori alla RTN è previsto che avvenga tramite la rete dello stabilimento esistente. Due cavidotti separati conetteranno le torri eoliche al nuovo quadro MTm da collocare nella cabina esistente. Il ramo 1 conetterà i WTG 01, 02 e 06 alla cabina; il ramo 2 conetterà i WTG 03, 04 e 05 alla cabina. Per ogni aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola con superficie complessiva pari a 7600 mq. Sono previste opere di scavo per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori (su pali trivellati di profondità 20 m e diametro 1 m), per gli sbancamenti necessari per la realizzazione di piazzole e trincee stradali, per la realizzazione di un fosso di guardia per l'incanalamento delle acque. Nelle fasi di cantiere si prevedono, inoltre, spostamenti di materiali per la regolarizzazione del terreno nelle aree interessate dal progetto e nelle adiacenti aree di cantiere.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.11352 del 18/02/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico, come anche la decorrenza dei relativi termini procedurali.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6853 del 21/02/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società ENI New Energy S.p.A., con istanza prot. n. ENE 413/2019 del 19/12/2019 (trasmessa con nota prot. n. ENE 414/2019 di pari data), ha presentato anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.11352 del 18/02/2020, ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 – del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota, avendo verificato la procedibilità della suddetta istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto

6

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

Ambientale" => "Progetti" => "Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres (SS), di potenza nominale pari a 34 MW".

Alla Soprintendenza ABAP di Sassari si evidenzia, ancora, che l'elaborato denominato dal proponente quale "Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico" (cfr. Allegato 10 del SIA, p. 16) riporta che in riferimento alla "costruzione della torre anemometrica" le attività di ricognizione non ha interessato il relativo sito in quanto, al momento in cui si sono svolte le relative attività di ricognizione, la sua realizzazione non era ancora prevista.

Inoltre, i documenti prodotti con il SIA non rappresentano tale "torre anemometrica", se non per la sua generica localizzazione (corrispondente ad una "area naturale e subnaturale" identificata quale componente dal PPR – Assetto Ambientale) in alcune rappresentazioni cartografiche a grande scala (per esempio: "Figura 4: Carta delle Ricognizioni sul campo svolte il 16 ottobre e il 5 novembre" del suddetto Allegato 10, p. 16). Una sintetica descrizione della struttura della torre è contenuta nel SIA – Quadro di riferimento progettuale (p. 15).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, con il quale si chiede, altresì, di dare conto e produrre gli eventuali atti di copianificazione paesaggistica Regione/MiBACT/Comune sottoscritti ai sensi dell'art. 49, co. 2, delle NTA del PPR a riguardo del PUC del Comune di Porto Torres, adottato con DCC n. 60 del 19/12/2014.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto

7

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 12661 del 14/04/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la nota del 21/02/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 8530 del 28/04/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, evidenziando le criticità e carenze riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente, tra le quali quella riferita all'*Impatto paesaggistico* (come espresse dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale con le relative osservazioni di cui alla nota prot. n. 13376 del 06/04/2021), che di seguito si riportano: *"Impatto paesaggistico. Per quanto riguarda l'impatto sul paesaggio, si rimanda a quanto comunicato dal Servizio tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, che si allega, e di cui si riporta uno stralcio. Il servizio, dopo aver analizzato la situazione vincolistica dell'area, comunica che: «Sulla base delle analisi effettuate tendenti all'identificazione degli elementi che connotano e qualificano l'ambito di riferimento, tra i quali le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali, emerge un quadro generale dell'intervento ubicato all'interno di un paesaggio contrassegnato da alcuni elementi invariati: il reticolo orografico che fa riferimento allo Stagno di Pilo e al bacino idrografico del Fiume Santo; i rilievi collinari a sud (Monti Rosé, A/varo, Coci ed Orzale), a sud-ovest (Punta de Lu Rumasinu) e ad est (M. Elva e M. Elveddu); il reticolo stradale, già individuabile nelle foto aeree della seconda metà del secolo scorso, in cui sono ancora visibili le tracce e gli elementi distintivi delle vie che da Sassari e Porto Torres si diramavano per le varie località dell'entroterra della Nurra. All'interno di questo compendio, spiccano come ulteriori segni dell'antropizzazione del territorio, oltre allo stesso agglomerato industriale di Porto Torres, anche i grandi elettrodotti, confluenti nella zona, che costituiscono importanti e significativi elementi di demarcazione di questo vasto areale. Fra questi spicca quello da 380kV che rappresenta il confine fra due ambiti a forte, differente, caratterizzazione: il primo, ubicato all'interno e verso la costa, che ospita territori notevolmente antropizzati da grandi impianti industriali; il secondo, all'esterno e verso l'entroterra, rappresenta, soprattutto nella parte Ovest, un corridoio ambientale di notevole importanza, confluyente nello Stagno di Pilo e nella relativa area umida, circondato dai paesaggi agrari della Nurra "lontana". Ciò premesso, si rileva che: - l'intervento previsto si inserisce all'interno di un vasto compendio fortemente e massivamente modificato, oltre che dagli elementi antropici già descritti, altresì da altri impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaica ed eolica), rilevabili anche attraverso ordinari navigatori accessibili dal web, nonché ulteriori in fase istruttoria per la loro realizzazione; - le torri eoliche in progetto presentano, comunque, un'alta intervisibilità dai luoghi vincolati, da campo medio e medio-lungo, nonché dalla rete della viabilità provinciale esistente con riferimento alle SS.PP. nn. 34, 42, 93 e, soprattutto, alla [n.] 57 che rappresenta il limite meridionale dell'area interessata dall'intervento. Per quanto riguarda le simulazioni dell'intervento su base fotografica, si pone in evidenza che i fotogrammi utilizzati per tali rappresentazioni sono stati effettuati con cielo nuvoloso e/o parzialmente nuvoloso, per cui le stesse non restituiscono visuali nitide, come nel caso di cielo terso e sgombro da nubi, che farebbero apprezzare in maniera compiuta e reale le simulazioni suddette, con particolare riferimento alla visibilità da campi medio-lungo e lungo. Si rammentano, comunque, le prescrizioni previste dall'art. 152 del citato Codice, in relazione alla realizzazione degli impianti come quello oggetto della presente istanza ovvero che detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1., ed e), paragrafo 3.2. dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010. Infatti, la*

8

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

*

distanza dal sito d'impianto (10 km circa), calcolata secondo la modalità contenuta nel D.M. suddetto, va ad inglobare, parzialmente o totalmente, porzioni dei territori comunali di: - Sassari e Stintino (parzialmente), vincolate ex artt. 136, comma 1, lett. c) e d) e 157, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 14/01/1966, emesso ai sensi della L. 1497/39 (G.U. n. 86 del 07/04/1966); - Porto Torres (totalmente), quella dell'area urbana e periurbana costiera di cui al D.M. 20/06/1968, di rettifica al D.M. 07/01/1966 G. U. n. 188 del 25/07/1968); - Porto Torres (totalmente), quella dell'area urbana relativa al "Quartiere della Basilica di San Gavino" di cui al D.M. 17/04/1969 (G. U. n. 118 del 10/05/1968); - Sassari (parzialmente), relativa all'area costiera di Platamona di cui al D.M. 29/08/1966 (G.U. n. 313 del 14/12/1968)»".

CONSIDERATO che con le osservazioni del **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna** di cui alla nota prot. n. 13376 del 06/04/2020 (trasmesse dalla medesima Regione con la predetta nota prot. n. 8530 del 28/04/2020) è stato evidenziato "... che, a prescindere da quanto rilevato nei buffer sopra illustrati [nota della Direzione generale ABAP: buffer relativi alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015], comunque segnalati da questo Servizio per completezza della descrizione del compendio in esame, nel territorio comunale di Porto Torres interessato dalle opere in progetto, in conformità a quanto recita la DGR n. 40/11 del 07/08/2015 al paragrafo "Individuazione delle aree e dei siti non idonei", non opera la presunzione di inidoneità alla messa in opera delle torri anzidette, in quanto le stesse sono ubicate all'interno dell'area del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di cui alla L.R. 10/2008, approvato con D.A. n. 76/U del 22/7/1991, corrispondente alla perimetrazione relativa alle "grandi aree industriali" indicate nella cartografia del P.P.R. (zona industriale Sassari-Alghero-Porto Torres). Anche se territorialmente il sito di installazione dell'impianto risulta interno alla perimetrazione della "Fascia costiera", bene paesaggistico di cui agli artt. 18, 19, 20 delle N.T.A del P.P.R., identificato ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. d) del Codice, si fa presente che, ai sensi della D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017 avente per oggetto "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo - articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo", [...] "le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo" (cfr. p. 5).

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15203 del 18/05/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la nota del 21/02/2020 sopra citata, come anche ha trasmesso al medesimo Ufficio periferico del MiC le osservazioni trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 8530 del 28/04/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 4689 del 19/05/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento al progetto in argomento, si comunicano le valutazioni di competenza.

ALLEGATO A-BA

Area funzionale beni archeologici

9

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

Con nota prot. 6853 del 21/02/2020, acquisita al nostro protocollo con nota 1869 del 24/02/2020, il Servizio V della DG ABAP ha richiesto alla Soprintendenza il parere endoprocedimentale in oggetto.

Con nota prot. 12661 del 14.04.2020, acquisita al nostro protocollo con nota 3651 del 15.04.2020, è pervenuto dalla stessa DG il sollecito.

La documentazione progettuale è pervenuta con nota prot. 915 del 24.01.2020.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale pari a 34 MW da realizzarsi nelle aree limitrofe allo stabilimento industriale di Porto Torres, nella località Terra Bianca, in un'area di 215 ha complessivi. L'impianto prevede il posizionamento di 6 aerogeneratori WTG di taglia 5,67 MW cadauno, con altezza del sostegno di 119 m e il rotore di 165 m di diametro, la cui connessione avverrà tramite la rete dello stabilimento esistente. Due cavidotti separati conetteranno le torri eoliche al nuovo quadro MTm da collocare nella cabina esistente. Il ramo 1 conetterà WTG 01, 02, 06 alla cabina; il ramo 2 conetterà WTG 03, 04, 05 alla cabina. Per ogni aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola con superficie complessiva pari a 7600 mq.

Sono previste opere di scavo per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori (su pali trivellati di profondità 20 m e diametro 1 m), per gli sbancamenti necessari per la realizzazione di piazzole e trincee stradali, per la realizzazione di un fosso di guardia per l'incanalamento delle acque. Nelle fasi di cantiere si prevedono inoltre spostamenti di materiali per la regolarizzazione del terreno nelle aree interessate dal progetto e nelle adiacenti aree di cantiere.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Di seguito si riportano i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, o inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte terza del codice nelle immediate vicinanze all'area dell'impianto, nonché quelli individuati nella relazione archeologica redatta a cura del proponente, il cui buffer di 1600 m ricomprende gli aerogeneratori in progetto. L'elenco complessivo non è comunque da considerarsi esaustivo, in quanto l'impossibilità di accesso in diverse aree che avrebbero dovuto essere oggetto di ricognizione non permette di escludere la presenza di ulteriori beni ad oggi non ancora identificati e, pertanto, non è stato verificato allo stato attuale dal proponente l'inesistenza di altrettanti ulteriori impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale.

A. 1.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze[:]

- Ad una distanza di circa 800 m dall'impianto è situato il Nuraghe Biunis, tutelato con DM 18.03.1982 (diretto) e 15.02.1985 (indiretto);
- Ad una distanza di circa 2000 m dall'impianto è situato il Nuraghe Margone, tutelato con DM 15.10.1984;
- Ad una distanza di circa 2100 m dall'impianto è situato il Nuraghe S. Elena, tutelato con DM 08.02.1982 (diretto) e 09.01.1986 (indiretto);
- Ad una distanza di circa 2800 m dall'impianto è situato il giacimento fossilifero di Fiumesanto, tutelato con DDR [n.] 52 [del] 23.05.2007.

A. 1.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

A. 1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Entro l'area dell'impianto si trova il Nuraghe Ferrali, inserito nel repertorio del PPR con ID 4177.

Ad una distanza di circa 2800 dall'impianto è situata la villa romana di Fiume Santo, inserita nel repertorio del PPR con ID 306.

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

1.2.d. Ulteriori elementi archeologici individuati nella relazione archeologica prodotta dal proponente

Nella relazione archeologica sono inserite inoltre le seguenti aree di interesse archeologico:

- Nuraghe Minciareda, ad una distanza di circa 1400 m;
- Nuraghe Nieddu, a una distanza di circa 1100 m;
- Necropoli di Nuraghe Biunis, a una distanza di circa 1000 m;
- Nuraghe Monte delle Case, a una distanza di circa 1400 m;
- Nuraghe Montelva, a una distanza di circa 2000 m;
- Tomba di giganti Montelva, a una distanza di circa 2000 m.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A. 2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs. 50/2016 art. 25)

In base a quanto riportato nella relazione archeologica, si evincono le seguenti osservazioni:

- L'aerogeneratore WGT 01 è situato ad una distanza di circa 890 m da Nuraghe Ferrali e 1200 m da Nuraghe e necropoli Biunis; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come basso;
- L'aerogeneratore WGT 02 è situato ad una distanza di circa 970 m da Nuraghe Ferrali e 950 m da Nuraghe e necropoli Biunis; l'esito della ricognizione ha evidenziato presenza di materiale ceramico di età medievale e romana in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come medio;
- L'aerogeneratore WGT 03 è situato ad una distanza di circa 350 m da Nuraghe Ferrali e 1600 m da Nuraghe e necropoli Biunis; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie; il rischio archeologico è stato classificato come medio;
- L'aerogeneratore WGT 04 è situato ad una distanza di circa 700 m da Nuraghe Ferrali e 1000 m circa da Nuraghe Nieddu; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come basso;
- L'aerogeneratore WGT 05 è situato ad una distanza di circa 350 m da Nuraghe Ferrali e 1100 m da Nuraghe Nieddu; l'esito della ricognizione ha evidenziato presenza di materiale ceramico in superficie; il rischio archeologico è stato classificato come medio, ma considerata la vicinanza del Nuraghe Ferrali e la presenza di materiale in superficie si ritiene opportuno innalzare il livello di rischio da medio ad alto;
- L'aerogeneratore WGT 06 è situato ad una distanza di circa 1 km da Nuraghe Ferrali e alla stessa distanza da Nuraghe Nieddu e Nuraghe Monte delle Case; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come basso;
- Nell'ambito dei lavori di scavo previsti per il cavidotto, rischio alto è stato inoltre individuato in corrispondenza del tratto che passa a circa 100 m da Nuraghe Ferrali.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Tra gli elaborati prodotti sono presenti una relazione archeologica complessiva e una carta del potenziale archeologico, redatte dagli archeologi Ilaria Montis e Augusto Mulas.

Tale relazione, è comprensiva degli esiti di verifiche d'archivio e bibliografiche, ricognizioni sul campo e redazione di relativa cartografia del rischio archeologico, per le aree interessate dagli aerogeneratori e dai lavori di movimento terra; il posizionamento dei siti solo all'interno della relazione, nella fig. 3, comprende il buffer indicato dalla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (cfr. Allegato alla DGR: impianti eolici di Grande taglia = 1600 m dal perimetro dell'area o bene di interesse culturale di cui sopra), mentre la carta del potenziale archeologico riporta esclusivamente l'area interessata dall'impianto, senza

11

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

allargare l'analisi ai buffer previsti dalla DGR citata o alle linee guida riportate nel DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.

Nella relazione si specifica che le ricognizioni sono state svolte in tutte le aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori e dalla viabilità di collegamento tra gli stessi e la viabilità principale, ma non sono stati oggetto di ricognizione alcuni tratti della viabilità interna e dei tracciati che saranno interessati dai cavidotti, che in buona parte coincidono, a causa di difficoltà di accesso; inoltre si specifica che manca la ricognizione archeologica in corrispondenza della torre anemometrica, in quanto al momento in cui sono state effettuate le ricognizioni tale manufatto non risultava ancora inserito nel progetto.

Considerato che l'accessibilità delle aree interessate da ricognizione non è stata totale, non si possono escludere ulteriori interferenze con il patrimonio culturale archeologico, come anche con il relativo contesto di giacenza.

La dislocazione proposta per tutti i 6 aerogeneratori in progetto, con riferimento alla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" risulta critica per gli aspetti connessi con la tutela archeologica, con particolare riferimento alle numero 3 e 5, nello specifico:

- 2 aerogeneratori (WGT 03 e 05) ricadono a distanza inferiore a 400 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di piccola, media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);
- 1 aerogeneratore (WGT 04) ricade a distanza inferiore a 750 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);
- Tutti i restanti aerogeneratori, per un totale di 3 (WGT 01, WGT 02, WGT 06) ricadono a distanza inferiore a 1600 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015).

Si osserva, quindi, che il progetto va ad inserirsi in un'area caratterizzata da un'altissima densità di beni archeologici e che la realizzazione del nuovo impianto, benché ai margini degli impianti industriali esistenti, andrebbe comunque a incidere negativamente sulla stratificazione insediativa storica del territorio, con particolare riferimento all'età nuragica, spezzando la continuità anche visiva tra i suddetti diversi beni, in quanto, come sopra evidenziato, tutti gli aerogeneratori ricadono all'interno del buffer dei 1600 metri di distanza dai suddetti beni.

Si evidenzia che non è stata prodotta la relazione archeologica con gli esiti della ricognizione da effettuarsi nell'area di realizzazione della torre anemometrica, che al momento dell'effettuazione delle ricognizioni sul campo non era in progetto e dunque non è stata effettuata.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

L'area interessata dall'intervento è individuata nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale come Area recupero ambientale - sito inquinato.

L'area è fatta salva dalle disposizioni di cui alla Fascia Costiera ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR in quanto zona D con piano attuativo efficace (comma 3, lett. c).

Al successivo art. 103 relativo all'Assetto insediativo - Sistema delle infrastrutture - Prescrizioni le NTA del PPR prevedono che gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture siano ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR.

Il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è stato adottato con Delibera n. 744 del 10/12/1970 dall'Assemblea Generale del Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale di Sassari - Porto Torres - Alghero ed approvato con D.P.C.M. del 5/11/1971, a cui sono susseguite diverse

12

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

varianti ed in particolare l'ultima del 2012 (Delibera n. 36 del 14/05/2012) specifica per l'Agglomerato Industriale di Porto Torres.

Le norme vigenti ad oggi sono del 2012 e relative alla "Variante al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Adeguamento allo stato attuale della viabilità di Piano e previsione di nuovi interventi di razionalizzazione all'interno dell'agglomerato industriale di Porto Torres". Nell'area è sito il Nuraghe Ferrali, bene paesaggistico ai sensi delle NTA del PPR.

Lo strumento urbanistico di Porto Torres non è ancora adeguato al PPR né è stata conclusa la copianificazione delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale prevista, e pertanto circa i beni paesaggistici valgono le prescrizioni di cui all'art. 49 comma 1 delle NTA relative alla fascia di larghezza pari ai 100 metri.

Nell'area non vi sono beni di interesse architettonico.

Nel merito si ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale sotto il profilo culturale e paesaggistico sia negativa.

La proposta progettuale di realizzare 6 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi.

Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio dalle caratteristiche prevalentemente collinari placide e pianeggianti, fino ad arrivare alle aree umide ed al mare.

Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto trattasi di ambito costiero; il fatto che gli aerogeneratori ricadano in un'area esclusa dal vincolo di fascia costiera di cui agli artt. 18-20 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, non esime dal valutarne l'impatto ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità, altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno di Casareccio e di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline, i campi dunari e i sistemi di spiaggia della Pelosa, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari, di Osilo, di Stintino e della stessa Porto Torres subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali.

Come rilevato dal Servizio tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna con nota 13376 del 06/04/2020, si evidenzia che le simulazioni dell'intervento su base fotografica, sono eseguite su riprese fotografiche scattate con cielo nuvoloso e/o parzialmente nuvoloso, per cui le stesse non restituiscono visuali nitide, come nel caso di cielo terso e sgombro da nubi, che farebbero emergere in maniera compiuta e reale l'impatto paesaggistico dell'impianto proposto, con particolare riferimento alla visibilità da campi medio-lungo e lungo.

In termini di simulazione, la circostanza che gli aerogeneratori avrebbero una altezza di 200 metri pari al fusto in c.a. della vicina centrale idroelettrica di Fiumesanto consente di valutare la mancata sostenibilità paesaggistica dell'intervento. La comparazione consente di immaginare con estrema limpidezza uno scenario in cui l'incombenza del fusto di Fiumesanto, di per sé lesiva dei valori sopra richiamati, sarebbe replicata per ulteriori sei volte nell'area circostante. Se la riqualificazione ambientale dell'area industriale di Porto Torres passa anche per una riqualificazione paesaggistica e per una ricucitura dei valori culturali intessuti nel territorio e non si riduce ad una mera riconversione "green" degli impianti produttivi, gli interventi programmati dovrebbero piuttosto essere tesi anche ad eliminare gli elementi

13

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

paesaggisticamente e culturalmente degradanti piuttosto che a replicarli.

Considerata l'altezza degli aerogeneratori proposti, l'incompatibilità dell'intervento progettato con i valori richiamati appare insuperabile ancor più considerando gli effetti lesivi per la percezione del patrimonio culturale monumentale ed archeologico nel medio campo: la realizzazione di un siffatto nuovo impianto, benché ai margini degli impianti industriali esistenti, andrebbe comunque ad incidere negativamente sulla lettura della stratificazione insediativa storica del territorio, che va dall'età nuragica a quella romana e medievale, spezzando la continuità anche visiva tra le relative emergenze monumentali.

L'esito negativo della valutazione dell'impatto ambientale risulta da una valutazione in termini di analisi costi/benefici per la collettività circa i valori culturali e paesaggistici riconosciuti nell'area vasta di riferimento. Le ricadute di un impianto che preveda aerogeneratori alti 200 metri, per quanto sopra, andrebbero a comportare, stante la presenza dell'area industriale, costi non più sostenibili dalle comunità di riferimento >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 20/05/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 19/05/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori come chiesti con la nota del 21/02/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 16114 del 26/05/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 6853 del 21/02/2020, considerato il parere endoprocedimentale espresso dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 4689 del 19.05.2020, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 15438 del 20.05.2020, con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si ritiene necessario chiedere comunque al proponente chiarimenti e documentazione integrativa, come di seguito descritto, a quanto già prodotto con l'istanza VIA, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale di settore:

1. Il SIA e l'allegata Relazione archeologica devono essere integrati identificando compiutamente le caratteristiche costruttive e gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico dalle opere previste per la "costruzione della torre anemometrica" (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3.6). Inoltre, si devono, comunque, verificare soluzioni alternative per la collocazione della suddetta "torre anemometrica" in una zona posta il più lontano possibile dal sito di interesse culturale archeologico di cui al D.S.R. n. 137 del 14/11/2013, relativo alla "Villa romana di Fiume Santo" (Comune di Sassari; cfr. sito web: www.sardegna.beniculturali.it => sezione "Beni dichiarati di interesse culturale" => Comune "Sassari" => Anno "2013");
2. Il SIA e l'allegata Relazione archeologica devono essere integrati con gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico dalle opere previste per l'abbattimento di 16 serbatoi del volume approssimativo di 80.000 mc l'uno, vuoti e inutilizzati, in area di proprietà di EniRewind, in quanto opera connessa dal proponente con l'esercizio e la producibilità del presente impianto eolico (cfr. SIA - Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3, p. 11; ma anche, Sintesi Non Tecnica, capitolo 1.3, p. 8).

14



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA
30/09/2021

3. "Opere di fondazione" degli aerogeneratori: considerata la possibilità prospettata dal proponente (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.3, p. 21), qualora le condizioni locali lo richiedessero, di impostare il plinto di fondazione del singolo aerogeneratore su n. 18 pali trivellati in calcestruzzo armato, con diametro pari a 1 metro e sviluppo verticale di 20 metri, disposti su due circonferenze concentriche, si chiede di verificare gli impatti significativi e negativi delle suddette opere di fondazione sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, ovvero di escluderne, fin dalla presente fase VIA, il relativo impiego;
4. Bene paesaggistico tipizzato e individuato "Nuraghe Ferrali" (PPR – ID 4177): si chiede di verificare la fattibilità di escludere la realizzazione di qualsivoglia opera nel relativo intorno, come dichiarato ad alto grado di rischio archeologico nella Relazione archeologica (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico – pp. 31-32 -, e suo Allegato 1, Carta del potenziale archeologico);
5. Si chiede di integrare le verifiche del SIA e conseguentemente la Relazione archeologica, con gli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione delle opere previste per l'area di cantiere (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.1, pp. 19-20). La Relazione archeologica deve verificare anche le aree interessate dai percorsi stradali e dai cavidotti di connessione previsti dal progetto e dichiarati come non già oggetto di esame con il documento presentato con l'istanza di VIA (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico, pp. 15-16, 31-32);
6. Si chiede di integrare la documentazione relativa all'Allegato 6 – Fotoinserimento del SIA con punti di ripresa collocati in corrispondenza della "Villa romana Fiume Santo" dichiarata di interesse culturale con il D.S.R. n. 137 del 14/11/2013 (cfr. citazione al punto 1 del presente elenco) >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 15535 del 21/05/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Con riferimento alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio, per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro con la nota prot. n.4689 del 19.05.20, che al punto 4 (Area Funzionale Patrimonio Architettonico- Area Funzionale Paesaggio), ha così relazionato: "Nell'area non vi sono beni di interesse architettonico", fa presente che al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 6853 del 21/02/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 4689 del 19/05/2020 (allegata alla presente), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 16114 del 26/05/2020 (allegata alla presente), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, chiedendo con lo stesso contributo chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico; considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 15535 del 21/05/2020 (allegata alla presente), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio; visto quanto osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 8530 del 28/04/2020, con i relativi allegati pareri; ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare

15

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, come anche del paesaggio di competenza di questo Servizio V; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica, già presentati con l'istanza VIA:

1. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica, Relazione archeologica) devono essere integrati identificando compiutamente le caratteristiche costruttive e gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per la "costruzione della torre anemometrica" (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3.6). Inoltre, si devono, comunque, verificare soluzioni alternative per la collocazione della suddetta "torre anemometrica" in una zona posta il più lontano possibile dall'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 14/01/1966 e dal sito di interesse culturale archeologico di cui al D.S.R. n. 137 del 14/11/2013, relativo alla "Villa romana di Fiume Santo" (Comune di Sassari; cfr. sito web: www.sardegna.beniculturali.it => sezione "Beni dichiarati di interesse culturale" => Comune "Sassari" => Anno "2013"). Anche per la torre anemometrica saranno indicate, con adeguati fotoinserti, le necessarie segnalazioni per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" (cfr., per tale ultima fase, anche il punto 16 del presente elenco);
2. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica, Relazione archeologica) devono essere integrati con gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per l'abbattimento di 16 serbatoi del volume approssimativo di 80.000 mc l'uno, vuoti e inutilizzati, in area di proprietà di EniRewind, in quanto opera connessa dal proponente con l'esercizio e la producibilità del presente impianto eolico (cfr. SIA - Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3, p. 11; ma anche, Sintesi Non Tecnica, capitolo 1.3, p. 8). Il relativo studio di fattibilità tecnico economica deve comprendere anche le opere previste per la sistemazione delle aree rilasciate con il suddetto abbattimento;
3. "Opere di fondazione" degli aerogeneratori: considerata la possibilità prospettata dal proponente (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.3, p. 21), qualora le condizioni locali lo richiedessero, di impostare il plinto di fondazione del singolo aerogeneratore su n. 18 pali trivellati in calcestruzzo armato, con diametro pari a 1 metro e sviluppo verticale di 20 metri, disposti su due circonferenze concentriche, si chiede di verificare gli impatti significativi e negativi delle suddette opere di fondazione sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, ovvero di escluderne, fin dalla presente fase VIA, il relativo impiego;
4. Si chiede di accertare, presso l'Amministrazione preposta alla relativa gestione, l'effettiva presenza di "bosco" quale soggetto a tutela per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, in corrispondenza dei "piccoli tratti di viabilità che interessano una modesta porzione di un'area classificabile come soprassuolo a macchia mediterranea" accertati dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. "Osservazioni" prot. n. 13376 del 06/04/2020);
5. Si chiede di verificare presso l'Autorità preposta alla gestione del vincolo, l'eventuale tutela paesaggistica (ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004) dei "corsi d'acqua naturali" rappresentati nella figura 5.31 del SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e Socio Economico (p. 43), provvedendo, se del caso, ad integrare la Relazione paesaggistica e il SIA con i relativi impatti significativi e negativi sul corrispondente fattore ambientale;
6. SIA - Allegato 9 - Shadow Flickering – Relazione tecnica: lo studio dell'evoluzione dell'ombra deve

16

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

considerare quale recettore anche il bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale con il codice ID 4177 ("Nuraghe Ferrali"), eventualmente proponendo soluzioni alternative di layout dell'impianto per preservarne la piena godibilità e valorizzazione in ogni tempo;

7. *Relazione Gittata Massima Elementi Rotanti: lo studio deve essere condotto considerando quale recettore (cfr. paragrafo 6.1) anche il bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale con il codice ID 4177 ("Nuraghe Ferrali"), eventualmente proponendo soluzioni alternative di layout dell'impianto per evitare che le aree di potenziale impatto nel caso di distacco di un elemento rotante degli aerogeneratori possa interessare il suddetto bene paesaggistico e la relativa fascia di salvaguardia di cui all'articolo 49, co. 5 (ovvero, ai sensi del co. 4, se già determinata, la relativa zona di tutela integrale e la conseguente fascia di tutela condizionata con la approvazione dell'adeguamento al PPR del PUC del Comune di Porto Torres), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo;*
8. *Bene paesaggistico tipizzato e individuato "Nuraghe Ferrali" (PPR – ID 4177): si chiede di produrre un elaborato cartografico di dettaglio (in scala 1:200 almeno; cfr., quale modello, gli elaborati "Planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri (Keyplan su ortofoto)" e "Planimetria Generale di Impianto – Quadrante 23") con il quale, rappresentando il predetto bene paesaggistico e le relative fasce/zona di cui al punto 7 del presente elenco (compresa la relativa area dichiarata ad alto grado di rischio archeologico), siano riprodotte tutte le opere e le strutture (comprese quelle di cantiere o connesse) ivi ricadenti e previste per la realizzazione dell'impianto eolico (per esempio: viabilità di cantiere e definitiva; cavidotti di connessione elettrica; fasce DPA-Distanza di prima approssimazione dei cavidotti; ecc.). Si deve verificare, anche, la fattibilità di escludere la realizzazione di qualsivoglia opera nel relativo intorno, come dichiarato ad alto grado di rischio archeologico nella Relazione archeologica (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico – pp. 31-32 -, e suo Allegato 1, Carta del potenziale archeologico). Inoltre, si devono produrre specifici fotoinserimenti delle suddette opere da e verso il bene paesaggistico sopra indicato, comprendendo anche gli aerogeneratori WTG-03 e WTG-05;*
9. *Si chiede di verificare, presso i competenti Uffici e Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna, se nelle aree interessate dall'impianto eolico in progetto (comprese le aree di cantiere) siano presenti aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004; cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche n. 233 - Porto Torres - Determinazione RAS n. 278 del 24/02/2005" – Inventario terre civiche "Aprile 2012", sito web della Regione Autonoma della Sardegna), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi");*
10. *Per quanto attiene ai valori paesaggistici riconosciuti di notevole interesse pubblico con i provvedimenti dichiarativi di cui al DM 14/01/1966, DM 07/01/1966, DM 17/04/1969 e DM 29/08/1966 (cfr. "Osservazioni" prot. n. 13376 del 06/04/2020 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna, p. 6) – tutti rientranti, parzialmente o totalmente nell'areale di cui al DM 10/09/2010 -, si chiede di verificare, anche con specifici fotoinserimenti (avendo cura di utilizzare fotogrammi con cielo non nuvoloso e/o parzialmente nuvoloso, e quindi terso e sgombro da nubi), la particolare incidenza del parco eolico rispetto all'esigenza di tutela specificata all'articolo 152, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 (cfr. "...*

17



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA
30/09/2021

prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo ...”);

11. Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti “da altri progetti esistenti e/o approvati” quale previsto dal punto 5, lett. e), dell’Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nell’intorno di cui alle “aree contermini” del parco eolico come identificato ai sensi del DM 10/09/2010, Allegato 4, punto 3.1.4.b) – cfr. anche l’elenco dei progetti indicati nelle “Osservazioni” della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 8530 del 28/04/2020 (pp. 1-2);
12. Si chiede di integrare il SIA con la concreta descrizione delle “alternative ragionevoli del progetto”, anche approfondendo la diversa ipotesi impiantistica FER (“impianto fotovoltaico”) citata nella descrizione della “alternativa zero” (cfr. Sintesi non tecnica, capitolo 1.3, p. 7);
13. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica e, quindi la Relazione archeologica, con gli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione delle opere previste per l’area di cantiere (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.1, pp. 19-20). La Relazione archeologica deve verificare anche le aree interessate dai percorsi stradali e dai cavidotti di connessione previsti dal progetto e dichiarati come non già oggetto di esame con il documento presentato con l’istanza di VIA (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico, pp. 15-16, 31-32);
14. Si chiede di integrare la documentazione relativa all’Allegato 6 – Fotoinserimento del SIA con punti di ripresa collocati in corrispondenza dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e ricadenti all’interno dell’ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010, come anche dalla “Villa romana Fiume Santo” dichiarata di interesse culturale con il D.S.R. n. 137 del 14/11/2013 (cfr. citazione al punto 1 del presente elenco);
15. La Relazione paesaggistica e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotomontaggio della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr. descrizione del SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.4.1, p. 17) e della torre anemometrica;
16. Si chiede di specificare per ogni singolo aerogeneratore del parco eolico (compresa la torre anemometrica come da punto 1 del presente elenco) la relativa prevista ‘segnalazione cromatica e luminosa’ per la sicurezza del volo aereo in fase “notturna”, provvedendo di conseguenza ad aggiornare tutti gli elaborati di fotosimulazione contenuti nel SIA e nella Relazione paesaggistica, come anche considerando quanto in merito esposto nell’Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punto 3.2.g);
17. Il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell’Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d’opera e post-operam, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;
18. SIA - Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.9.1, Descrizione delle opere di dismissione: si chiede:
 - a) di motivare le ragioni tecniche per le quali le fondazioni dei nuovi aerogeneratori “verranno parzialmente demolite, per una profondità di 1 metro” e non integralmente;
 - b) di predisporre il progetto di demolizione integrale delle nuove piazzole e di ripristino integrale delle relative aree al termine del periodo di esercizio dell’impianto;

18

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

30/09/2021

c) di definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati;

d) di illustrare con elaborati grafici, planimetrie e fotoinserimenti le opere di "ripristino ambientale" delle aree delle piazzole degli aerogeneratori;

19. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 18.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE256/2020 del 20/10/2020, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria in riscontro a quanto comunicato da ARPAS (v. nota prot. n. 5084 dell'aprile 2020), dalla Regione Autonoma della Sardegna (v. nota prot. n. 8530 del 28/04/2020) e della Direzione generale ABAP (v. nota prot. n. 16960 del 05/06/2020).

CONSIDERATO che la documentazione integrativa volontaria prodotta da **ENI New Energy S.p.A.** con la suddetta nota del 20/10/2020 con riguardo ai chiarimenti e documentazione integrativa chiesta dalla Direzione generale ABAP, "... risponde ad una parte ..." delle medesime richieste di cui alla nota del 05/06/2020 sopra citata, in particolare ai soli punti nn. 1 (a, b, f), 2, 3, 5, 6, 7, 8 (a, b), 9, 12, 13 (a), 17 (b), 18 (a, b, c) e 19.

CONSIDERATO che il Proponente, tra l'altro, con la suddetta documentazione integrativa volontaria precisa che la demolizione dei 16 serbatoi (vuoti e inutilizzati) posti in un'area limitrofa a quella prescelta per la localizzazione del nuovo impianto eolico non risulta essere opera connessa alla realizzazione dello stesso impianto, anche perché in capo ad altra Società, benché del medesimo gruppo industriale. Inoltre, con riguardo alla tipologia di fondazioni previste per gli aerogeneratori, il Proponente specifica che solo in fase esecutiva saranno realizzate le necessarie indagini geotecniche al fine di determinare la necessità o meno di dover realizzare fondazioni del tipo profondo ("Tipo 2"), quindi con l'adozione di pali di grande diametro e sviluppo verticale di almeno 20 m, tali da poter di conseguenza incidere sulle stratigrafie archeologiche presenti (delle stesse fondazioni si argomentano le ragioni per le quali il Piano di dismissione non prevede la totale demolizione al termine della vita di esercizio dell'impianto eolico). I due corsi d'acqua indicati nel SIA, sono risultati, a seguito di quanto emerso dal confronto con "l'Autorità preposta" (non specificata), non oggetto di vincolo (in merito a quanto riportato dal citato sistema SITAP del Ministero della cultura, si deve fare riferimento alle relative avvertenze per la sua non esaustività e valenza certificativa - v. paragrafo *Presentazione*). Per quanto riguarda lo "shadow flickering", il Proponente afferma che il nuraghe Ferrali, trovandosi all'interno di una zona industriale, per la quale i relativi operai non sostano, non può essere identificato come recettore (non essendo, invece, tale caratteristica di frequentazione a carattere industriale quella a cui si è riferita la Direzione generale ABAP con la richiesta del 05/06/2020, rivolta, in verità, alla possibilità di poter sempre e incondizionatamente garantire la sua tutela e valorizzazione in ogni caso. Per quanto riguarda la gittata massima degli elementi rotanti degli aerogeneratori WTG-03 e WTG-05, le relative aree di influenza intercettano, comunque, l'area di rispetto del nuraghe Ferrali. Sempre in riferimento al nuraghe Ferrali, il Proponente riporta che il tratto di nuova viabilità in corrispondenza della relativa fascia di rispetto potrà non essere realizzata. Per le terre ad uso civico, il Proponente riferisce di aver condotto i relativi accertamenti sulla base dell'inventario reso pubblico dalla Regione Autonoma della Sardegna nel suo aggiornamento al 3 luglio 2020 e non al più recente (ma allora non ancora disponibile) del 23 novembre 2020. Per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il

19

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

J

Proponente ne preannuncia l'esame nelle successive fasi di integrazione del SIA. Il Proponente descrive, sommariamente, l'area di cantiere prevista e le misure di mitigazione proposte. Alla nota di primo riscontro del Proponente alle richieste della Direzione generale ABAP si allega anche un approfondimento della *Relazione archeologica* prodotta con l'istanza VIA.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31373 del 28/10/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta della Scrivente di chiarimenti e documentazione integrativa all'Autorità competente, con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, nel prendere atto di quanto trasmesso quale documentazione integrativa volontaria da parte di ENI New Energy S.p.A. con nota prot. n. ENE 256/2020 del 20/10/2020 (allegata, rappresentandone comunque l'avvenuta pubblicazione sul sito web del MATTM il 23/10/2020), si deve evidenziare a codesta Società e a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che questo Ministero potrà procedere alla valutazione della suddetta documentazione solo nel momento in cui la stessa sarà prodotta in forma completa rispetto alla richiesta formulata dalla Scrivente il 05/06/2020, come anche dell'avvenuta formalizzazione al proponente della medesima richiesta da parte dell'Autorità competente, che alla data della presente non è ancora avvenuta.

Per quanto sopra, si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di voler considerare l'urgente necessità di dover formalizzare, in qualità di Autorità competente, al proponente la richiesta della Scrivente del 05/06/2020, in forma unitaria con quella della Regione Autonoma della Sardegna ed, eventualmente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e ad assegnare il termine previsto per la sua consegna in forma completa.

Quanto sopra si rende, d'altronde, necessario al fine di consentire sul progetto di cui trattasi una ordinata e complessiva valutazione coordinata di tutte le Amministrazioni coinvolte.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.95338 del 19/11/2020 (sostanzialmente ripetuta con la nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.96288 del 23/11/2020), ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS quanto segue: *"Con riferimento al procedimento di VIA indicato in oggetto, con l'allegata nota prot. 16960-P del 05.06.2020, acquisita il 11.06.2020 con prot. n. MATTM/43593, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha segnalato la necessità, facendo proprie le richieste della competente Soprintendenza, di richiedere al Proponente alcuni approfondimenti ai fini delle valutazioni degli impatti del progetto in esame. Con nota ENE 256/2020 del 20.10.2020, acquisita al prot. n. MATTM/84693 del 21.10.2020, il Proponente ha trasmesso, sotto forma di integrazioni volontarie, la documentazione richiesta dal detto Ministero, la quale è stata pubblicata sul sito internet della scrivente. Con nota 31373-P del 28.10.2020, acquisita al prot. n. MATTM/87768 del 29.10.2020 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha evidenziato che considera le summenzionate integrazioni incomplete, e che attende la formalizzazione delle richieste di integrazioni della scrivente al fine di completare l'istruttoria di competenza. Al riguardo in considerazione del fatto che l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 prevede che l'autorità competente possa per una sola volta chiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni, si chiede a codesta Commissione di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel richiamare la tempistica del procedimento così come normata dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si chiede a codesta Commissione di comunicare una eventuale propria esigenza di ulteriori integrazioni documentali entro 30 giorni dalla presente. Nel caso in cui codesta Commissione entro detto termine non manifesti tale esigenza, il proponente, in assenza di diverse comunicazioni da parte della*

20

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

scrivente, provvederà a riscontrare la sola richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENEOUT337/2020 del 15/12/2020, ha chiesto alla Direzione generale ABAP di poter svolgere un incontro tecnico con la medesima Direzione generale e la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio “... per meglio chiarire alcune tematiche tecniche relative al progetto di Parco eolico presso il sito industriale di Porto Torres ...”, specificando di seguito i macro temi individuati (Tema A e Tema B).

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 38226 del 31/12/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e a ENI New Energy S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta della Scrivente di chiarimenti e documentazione integrativa all’Autorità competente, con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, come anche alla successiva comunicazione prot. n. 31373 del 28/10/2020;

viste le comunicazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.95338 del 19/11/2020 e n. m_amte.MATTM.RU.U.96288 del 23/11/2020;

considerato che alla data della presente e nel termine dei trenta giorni indicati nelle suddette note del 19/11/2020 e 23/11/2020, non è pervenuta ulteriore comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, come anche dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, in merito alla relativa necessità di acquisire documentazione integrativa dal Proponente;

considerato che **ENI NEW ENERGY S.p.A.**, con nota prot. n. ENE OUT 337/2020 del 15/12/2020 (allegata), ha chiesto alla Scrivente di poter interloquire con questo Ministero in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale prot. n. 4689 del 19/05/2020;

ritenuto che i “macro temi” A e B individuati dal Proponente con la predetta nota del 15/12/2020, attengono specificatamente alle motivazioni addotte per l’esito negativo delle valutazioni rese sul progetto di cui trattasi dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale del 19/05/2020;

si chiede a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di voler riscontrare direttamente, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, le richieste preliminari di delucidazioni formulate dal Proponente con la nota del 15/12/2020, al fine di consentire al medesimo Proponente di corrispondere alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata il 05/06/2020 da questa Direzione generale ABAP.

All’esito del suddetto riscontro da parte dell’Ufficio periferico di questo Ministero – che dovrà essere trasmesso per conoscenza anche alla Scrivente (Servizi II, III e V) -, qualora ancora ritenuto necessario, questa Direzione generale ABAP si rende disponibile ad incontrare il Proponente per quanto ancora dovesse risultare utile.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, nei termini sopra indicati, da parte di codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2689 del 27/01/2021, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di riscontrare la propria richiesta di cui alla suddetta nota del 31/12/2020.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con e-mail PEO prot. n. ENEOUT34/2021 del 28/01/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di poter svolgere l’incontro tecnico già chiesto il 15/12/2020, quindi svoltosi, con collegamento in videoconferenza, l’8/02/2021 alla

21

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

[Handwritten mark]

presenza anche della Direzione generale ABAP

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 2952 del 02/03/2021, ha espresso le seguenti osservazioni sulla documentazione integrativa volontaria prodotto il 20/10/2020, come anche sulle risultanze dell'incontro tecnico tenutosi l'8/02/2021:

< In merito al procedimento in oggetto questa Soprintendenza ha emesso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 il parere endoprocedimentale.

Con nota prot. 16960 del 05.06.2020 la DG ABAP ha emesso il parere di competenza nel quale vengono richieste una serie di integrazioni.

Con la nota prot. 10326 del 21.10.2020, il proponente ha inoltrato una serie di integrazioni tra cui l'allegato 5 in parziale riscontro alla richiesta di documentazione del MIBACT.

Con nota prot. 10685 del 29.10.2020 la DG ABAP evidenzia che la documentazione integrativa prodotta è incompleta.

Con nota prot. 12678 del 15.12.2020 il proponente evidenzia che è necessario un incontro con il MiBACT (sia DG sia SABAP) per proporre una soluzione che non sia peggiorativa rispetto all'attuale.

Con il sollecito 1150 del 27.01.2021, la DG ABAP chiede alla Soprintendenza di dare riscontro relativamente alla richiesta di incontro, e di interloquire sul parere negativo.

In particolare nell'allegato 2 alla nota 1150/2021 vi è un elenco con le richieste integrative del MIBACT e il relativo stato di riscontro da parte del proponente.

L'incontro, in forma parzialmente in presenza e parzialmente in via telematica, si è svolto in data 08.02.2021 e, per quanto riguarda questa Soprintendenza, sono state prodotte le seguenti osservazioni.

Area funzionale beni archeologici

Nella relazione archeologica pervenuta con le integrazioni vengono individuate 8 unità topografiche di riferimento; le ricognizioni non hanno riguardato i percorsi dei cavidotti passanti lungo strade o altre aree rimaneggiate; il grado di rischio è attribuito sulla base dei parametri riportati nella tabella a p. 45 e in alcuni casi risulta da rivalutare per innalzamento sulla base delle condizioni ambientali e di visibilità, o sulla base della presenza dei materiali archeologici riscontrati in superficie.

UT 1 Areale Nuraghe Ferrali, RISCHIO ESPLICITO 9

In questo settore viene definito sia l'areale del monumento, sia il probabile andamento dell'insediamento antico (che in parte differisce da quanto riportato nel PUC).

UT 2 Area Torre Anemometrica, RISCHIO BASSO 3 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, ma sia a causa della vegetazione sia per i cumuli di detriti e materiali di risulta, si ritiene che il grado di rischio archeologico sia leggermente elevabile.

UT 3 Areale di WGT 01, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, ma per i cumuli di detriti e materiali di risulta si ritiene che il grado di rischio archeologico sia elevabile.

UT 4 Areale di WGT 02, RISCHIO MEDIO ALTO 7

Nell'areale, a circa 250 m dal punto di posizionamento della pala sono stati rinvenuti materiali fittili di età romana, tra cui sigillata, con blocchi di calcare ad andamento circolare affioranti e lastre di scisto.

Probabile presenza di un'area insediativa.

UT 5 Areale di WGT 03, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale, a circa 250 m dal Nuraghe Ferrali, pur con scarsa visibilità ha rivelato la presenza di materiale ceramico e conci.

UT 6 Areale di WGT 05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

22

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

L'areale presenta le stesse caratteristiche di UT 5.

UT 7 Aree di WGT 04, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, compresi due serbatoi; solo una parte del tracciato può essere seguita agevolmente, il resto ha visibilità scarsa per la vegetazione. I materiali in superficie sono contemporanei, ma sono presenti cumuli di blocchi litici "di cui attualmente non è possibile definire la natura".

UT 8 Aree di WGT 06, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo. La prima parte del tracciato è scarsamente visibile per la vegetazione.

CONCLUSIONI RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Nelle conclusioni si evidenzia che le aree hanno subito un forte rimaneggiamento, specie nel settore della torre anemometrica: "nell'areale della torre anemometrica, almeno superficialmente, non vi sono elementi di interesse archeologico, pertanto in questa fase si è attribuito un rischio archeologico nullo, lo scavo delle fondazioni non dovrebbe comportare alcun impatto significativo sui fattori ambientali e culturali" (si segnala che mentre nell'apposito paragrafo della relazione il rischio attribuito è basso, nelle conclusioni è nullo, si riscontra dunque una contraddizione). Anche le UT relative agli aerogeneratori WGT 1-4-6 non hanno rivelato materiali in superficie e pertanto il rischio attribuito è nullo.

E' evidente che la sola indagine autoptica, per di più in condizioni di visibilità scarsa per la presenza di vegetazione o di cumuli di detriti posizionati nel corso degli ultimi decenni, non possano escludere categoricamente e a priori la presenza di possibili resti archeologici sepolti. Pertanto si ritiene di dover elevare il grado di rischio nullo (0), attribuibile esclusivamente quando non vi è con certezza nessuna possibilità di interferire con possibili resti sepolti, a medio non determinabile (4).

Le stesse conclusioni proseguono infatti evidenziando la presenza dell'area del Nuraghe come rischio ESPLICITO (9), e delle vicine UT relative agli aerogeneratori WGT 3 e 5 a rischio MEDIO (6), in realtà elevabile a MEDIO ALTO (7) per la presenza di materiali in superficie, sia fittili sia litici, e soprattutto per l'estrema vicinanza al nuraghe, praticamente contiguo.

Sempre nella relazione si evidenzia inoltre che "la complessa situazione insediativa ... coinvolge più orizzonti cronologici ... dinamiche di cui è necessario tenere conto in tutte le fasi progettuali ed esecutive nella realizzazione dell'impianto eolico".

In definitiva, a seguito delle integrazioni pervenute, l'unico aspetto migliorativo rispetto al patrimonio archeologico risulta la possibilità di non realizzare la viabilità prevista vicino al Nuraghe Ferrali. Ciò è apprezzabile ma non è sufficiente, specie perché il posizionamento di pale e torre anemometrica non viene modificato, neanche per le pale più prossime al Nuraghe Ferrali.

Restano ferme perciò tutte le osservazioni prodotte per il parere endoprocedimentale in merito all'inserimento del parco in relazione al quadro insediativo di età antica, alle quali si rimanda.

Parimenti, circa l'impatto negativo dell'intervento sul sistema paesaggistico in essere e sul sistema culturale territoriale più in generale, valga quanto già espresso in sede di parere endoprocedimentale, in quanto durante l'incontro non sono stati prodotti elementi nuovi circa la visibilità e la intervisibilità degli aerogeneratori >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7116 del 04/03/2021, ha comunicato e trasmesso quanto segue alla ENI New Energy S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle comunicazioni della Scrivente, prot. n. 38226 del 31/12/2020 e n. 2689 del 27/01/2021, come altresì all'incontro svoltosi l'8 febbraio u.s. in videoconferenza anche con questa Direzione generale ABAP – Servizio V, Tutela del paesaggio, si trasmettono le osservazioni pervenute dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con nota prot. n.

23

MA



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

2952 del 02/03/2021 (allegata).

Si rimane, pertanto, in attesa della presentazione, per il tramite dell'Autorità competente, dei chiarimenti e della documentazione integrativa chiesti dalla Scrivente con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, a completamento di quanto già volontariamente consegnato da codesta ENI NEW ENERGY S.p.A. con nota prot. n. ENE 256/2020 del 20/10/2020 e al conseguente riscontro della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31373 del 28/10/2020 >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 6588 del 15/03/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa volontaria trasmessa con la suddetta nota del 20/10/2020, con particolare riferimento ai riscontri effettuati dal Proponente alle proprie osservazioni del 28/04/2020 e dell'ARPAS, fornendo per quest'ultima alcune proposte di prescrizioni. In particolare, si tratta degli argomenti collegati agli impatti sull'avifauna, alla non aggiornata rappresentazione cartografica degli impianti FER esistenti o non ancora realizzati (benché già indicati nelle precedenti osservazioni del 28/04/2020). Relativamente all'impatto paesaggistico si prende atto che il Proponente ha rimandato ad una fase successiva il riscontro alle osservazioni del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale di cui alla relativa nota prot. n. 13376 del 06/04/2020.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE182/2021 del 05/05/2021, ha trasmesso nuova documentazione integrativa volontaria con riferimento ai chiarimenti resesi necessari a seguito degli incontri svolti con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (il 22/02/2021 e il 15/03/2021), con il Ministero della cultura (l'8/02/2021, con la Direzione generale ABAP e la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio) e con ARPAS (il 18/03/2021). Dalla lettura del riscontro effettuato alle richieste della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si legge che quest'ultima ha chiesto al Proponente di valutare la possibilità di spostare l'aerogeneratore WTG01 nell'area ove sono attualmente presenti i 16 serbatoi vuoti e inutilizzati, tuttavia rappresentando lo stesso Proponente di non poter accogliere tale proposta di modifica sostanziale del lay-out dell'impianto eolico presentato.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.58128 del 31/05/2021, ha chiesto al Proponente di produrre un nuovo avviso al pubblico, ravvisando nella documentazione integrativa volontaria trasmessa con la suddetta nota del 05/05/2021 "... caratteri sostanziali ..." tali da richiedere una nuova consultazione.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con PEC prot. n. ENE216/2021 del 03/06/2021, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica il nuovo avviso al pubblico, per i quali tempi di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente, il Responsabile del procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP ha chiesto il 09/07/2021 informazioni al Responsabile del procedimento del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.77285 del 15/07/2021, ha comunicato di aver dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico a decorrere dalla data della medesima comunicazione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24825 del 19/07/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Scrivente prot. n. 16960 del 05/06/2020, come anche alle successive comunicazioni prot. n. 31373 del 28/10/2020, n. 38226 del 31/12/2020, n. 2689 del 27/01/2021 e n. 7116 del 04/03/2021 (quest'ultima comprendente le osservazioni della Soprintendenza ABAP espresse con nota

24

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

prot. n. 2952 del 02/03/2021 – entrambe allegata alla presente per facilità di lettura), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che ENI New Energy S.p.A., con nota prot. n. ENE 182/2021 del 05/05/2021 (anticipata a mezzo di e-mail PEC in pari data e pervenuta, con il relativo supporto DVD, il 10/05/2021), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Direzione generale ABAP la documentazione integrativa volontaria ritenuta necessaria per il riscontro delle comunicazioni del Ministero della transizione ecologica prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.95338 del 19/11/2020 e n. m_amte.MATTM_RU.U.96288 del 23/11/2020 (allegata), come anche delle richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS durante le riunioni del 22/02/2021 e del 15/03/2021.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.77285 del 15/07/2021 (allegata), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet della documentazione integrativa volontaria e del relativo avviso trasmessi dal Proponente, come anche il conseguente nuovo avvio della consultazione del pubblico.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante l'attuale modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MITE, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres (SS), di potenza nominale pari a 34 MW" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa volontaria" => "Integrazioni del 14/05/2021 -...".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 40 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale definitivo, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. m, del DPCM n. 169 del 2019.

25

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

[Handwritten mark]

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE_OUT329/2021 del 03/09/2021, ha riscontrato la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dei Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti prot. n. 9914 dell'11/06/2021 (trasmessa dalla Direzione generale dell'Ambiente della medesima Regione con nota prot. n. 17113 del 15/07/2021), trasmettendo il parere reso da ENAC con nota prot. n. 95816 del 25/08/2021 in merito alla "Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" dell'impianto eolico proposto, in base alla quale per lo stesso impianto "... è necessario prescrivere delle misure atte a segnalarlo ed illuminarlo, rendendolo sempre identificabile dagli aeromobili, di giorno e di notte ... 1) l'aerogeneratore dovrà essere dotato di segnaletica cromatica diurna e luminosa notturna ... 2) segnaletica cromatica diurna ... la navicella l'albero di supporto delle turbine eoliche devono essere verniciate di bianco. Le pale dell'aerogeneratore devono essere verniciate ognuna con tre bande di colore rosso-bianco-rosso ... 3) luci di segnalazione ostacolo ... devono essere illuminate tutte le turbine del parco: - luci di sommità: devono essere installate luci rosse (tipo B) a media intensità sul punto più alto della navicella; - luci intermedie: devono essere installate almeno 3 luci rosse (tipo B) a media intensità posizionate a metà altezza intorno al paro di sostegno dell'aerogeneratore (tra navicella e base); - le luci devono lampeggiare simultaneamente ... La segnalazione luminosa notturna ha lo scopo di rendere facilmente identificabile le turbine eoliche nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29858 dell'8/09/2021, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 13815 del 20/09/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In merito al procedimento in oggetto questa Soprintendenza ha emesso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 il parere endoprocedimentale sul SIA e la documentazione prodotta con l'istanza VIA.

Con nota prot. 16960 del 05.06.2020 la DG ABAP ha chiesto al Ministero della transizione ecologica chiarimenti e documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere tecnico istruttorio.

Con la nota prot. 10326 del 21.10.2020, il proponente ha inoltrato una serie di integrazioni tra cui l'allegato 5 in parziale riscontro alla richiesta di documentazione del MiBACT.

Con nota prot. 10685 del 29.10.2020 la DG ABAP evidenzia che la documentazione integrativa prodotta è incompleta.

Con nota prot. 12678 del 15.12.2020 il proponente evidenzia che è necessario un incontro con il MiBACT (sia DG sia SABAP) per proporre una soluzione che non sia peggiorativa rispetto all'attuale.

26

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

Con il sollecito 1150 del 27.01.2021, la DG ABAP chiede alla Soprintendenza di dare riscontro relativamente alla richiesta di incontro, e di interloquire sul parere negativo di questo Ufficio.

Con nota prot. 2952 del 02.03.2021 questa Soprintendenza ha dato riscontro circa le integrazioni volontarie pervenute con nota prot. 10326 del 21.10.2020 e incontro del 08.02.2021.

Con nota prot. ENE182/2021 del 05/05/2021 (acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 6907 dell'11.05.2021) sono pervenute le ulteriori integrazioni volontarie di Eni New Energy.

Con nota prot. 10885 del 20.07.2021 la Direzione Generale ABAP ha inoltrato a questa Soprintendenza la documentazione integrativa presentata e chiesto l'inoltro del parere di competenza definitivo.

Area funzionale beni archeologici

Per quanto riguarda l'area funzionale beni archeologici le modifiche sostanziali riguardano:

- lo spostamento della torre anemometrica prevista, in un'area a NE dell'impianto già occupata da infrastrutture industriali e allontanandola dai beni archeologici segnalati e la relativa integrazione della relazione archeologica;
- l'approfondimento dell'analisi nell'area interessata dal Nuraghe Ferralis;
- l'integrazione della relazione archeologica per quanto concerne le aree interessate dal passaggio di strade e cavidotti.
- l'integrazione del SIA per gli impatti sul fattore patrimonio archeologico.

Nella relazione archeologica pervenuta con le integrazioni, vengono individuate 8 unità topografiche di riferimento, si precisano i gradi di rischio, per esempio quelli che nella relazione precedente, per alcuni aerogeneratori, erano dati come nulli, si analizzano i tracciati di strade e cavidotti e, in sostanza, si fornisce un quadro più dettagliato della situazione.

UT 1 Areale Nuraghe Ferrali, RISCHIO ESPlicito 9

In questo settore viene definito sia l'areale del monumento, sia il probabile andamento dell'insediamento antico (che in parte differisce da quanto riportato nel PUC); la distanza dalle pale è di 170 m rispetto al WTG05 e 140 m da WTG 03

UT 2 Area Torre Anemometrica (nuovo posizionamento), RISCHIO IMPROBABILE

L'areale della torre anemometrica è stato spostato a NE dell'impianto, in area già occupata da infrastrutture industriali, con rischio classificato come improbabile.

UT 3 Areale da WGT01 a WGT02, RISCHIO IMPROBABILE

UT 4 Areale da WGT 02 a WGT06, RISCHIO MEDIO ALTO 7

Nell'areale, a circa 250 m dal punto di posizionamento della pala WGT 02 sono stati rinvenuti materiali fittili di età romana, tra cui sigillata, con blocchi di calcare ad andamento circolare affioranti e lastre di scisto. Probabile presenza di un'area insediativa.

UT 5 Areale da WGT 03 a WGT05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale è prossimo al Nuraghe Ferrali.

UT 6 Areale di WGT 05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale presenta le stesse caratteristiche di UT 5.

UT 7 Areale di WGT 04, RISCHIO IMPROBABILE

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, compresi due serbatoi; solo una parte del tracciato può essere seguita agevolmente, il resto ha visibilità scarsa per la vegetazione. I materiali in superficie sono contemporanei, ma sono presenti cumuli di blocchi litici "di cui attualmente non è possibile definire la natura".

UT 8 Areale da WGT05 a WGT 06, RISCHIO IMPROBABILE

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo. La prima parte del tracciato è

27

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

scarsamente visibile per la vegetazione.

In definitiva a seguito delle integrazioni pervenute, lo spostamento della torre anemometrica, insieme con la possibilità di non realizzare la viabilità prevista vicino al Nuraghe Ferrali (già indicata nelle integrazioni di cui alla nota prot. 10326 del 21.10.2020) sono aspetti migliorativi, ma tuttavia ancora insufficienti.

Le integrazioni alla relazione archeologica chiariscono d'altra parte che nelle UT a rischio esplicito e in quelle a rischio medio (elevabile a medio alto), ovvero in corrispondenza del Nuraghe Ferrali e quindi delle pale WGT03 e WGT05 e relativo collegamento, ma anche in corrispondenza di WGT02, non è escluso che le operazioni di scavo e di movimento terra previste possano avere impatto diretto su giacimenti archeologici. Questa considerazione è valida anche nelle aree a rischio improbabile nelle quali la visibilità al momento delle ricognizioni non è risultata buona.

Su richiesta del MiC è stato inoltre inerito nella nota tecnica di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale il paragrafo 5.1.3 inerente gli impatti significativi determinati sul fattore patrimonio archeologico.

Le fonti di impatto analizzate riguardano la fase di cantiere e sono:

- la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e della torre anemometrica;
- attività di scavo per la posa dei cavi interrati per la realizzazione delle piazzole e delle trincee stradali.

In particolare per le aree interessate dalle piazzole degli aerogeneratori, vengono rimarcate le tracce in corrispondenza degli areali degli aerogeneratori WGT02 e WGT05, ma viene ipotizzata una loro qualificazione come fenomeni erratici.

Per le aree interessate dai percorsi dei cavidotti il rischio, come si è visto, è medio alto per l'UT 4, con affioramenti che indiziano la presenza di strutture e insediamento.

Il rischio generale delle opere previste è classificato come medio, ma è chiaro che l'impatto su eventuali giacimenti archeologici non può essere escluso, specie in assenza di puntuali verifiche da effettuarsi con sondaggi stratigrafici laddove sono state individuate le criticità più evidenti, ovvero in corrispondenza delle pale più prossime al Nuraghe Ferrali (WGT05 e, seppure in minor misura, WGT03) e nell'UT 4 (WGT02), che rappresentano il 50% dell'intero nuovo impianto eolico e, pertanto, se ne rende altamente critica e incerta la realizzabilità allo stato attuale delle informazioni assunte dal Proponente (solo a seguito della presentazione dei chiarimenti e integrazioni chieste dalla DGABAP), a meno della realizzazione di una campagna di scavi e saggi, da approvarsi preventivamente (sulla base di uno specifico Piano da redigersi da parte di professionista in possesso dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244/2019) da parte di questo Ufficio.

Restano ferme perciò tutte le osservazioni prodotte con il parere endoprocedimentale in merito all'inserimento del parco in relazione al quadro insediativo di età antica, alle quali si rimanda.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico – Area Funzionale Paesaggio

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Si conferma il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 in quanto le modifiche proposte, dal punto di vista della valutazione dell'impatto paesaggistico, non comportano una variazione di scala dell'impianto né uno spostamento tale che possa essere considerato un nuovo quadro paesaggistico di riferimento. Il parere negativo era stato motivato per l'eccessiva altezza degli aerogeneratori che impattano negativamente sulle visuali delle aree vincolate paesaggisticamente, anche ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del

28



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 21/09/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 20/09/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 19/07/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 31512 del 22/09/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 24825-P del 19/07/2021, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa di questa Direzione Generale prot. n. 16960 del 05/06/2020 (e alle successive comunicazioni prot. n. 3173 del 28/10/2020, n. 38226 del 31/12/2020, n. 2689 del 27/01/2021 e n. 7116 del 04/03/2021), richiamato quanto già espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 4689 del 19/05/2020 e con le osservazioni trasmesse con nota prot. n. 2952 del 02/03/2021 nonché quanto già espresso da questo Servizio II con il contributo istruttorio prot. n. 16114 del 26/05/2020, considerato quanto da ultimo rappresentato dalla suddetta Soprintendenza nel parere endoprocedimentale prot. n. 13815 del 20/09/2020, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Preso atto degli approfondimenti di analisi relativi all'intorno del Nuraghe Ferralis, ai terreni interessati dal passaggio di strade e cavidotti e, più in generale, agli impatti significativi e negativi dell'impianto sul patrimonio culturale archeologico, così come delle conseguenti modifiche apportate al progetto (spostamento della torre anemometrica in area già occupata da infrastrutture industriali lontana dalla villa romana di Fiume Santo, possibilità di non realizzare la viabilità originariamente prevista vicino al Nuraghe Ferrali), si evidenzia che il rischio archeologico connesso alle lavorazioni in oggetto è stato valutato generalmente di grado medio, con particolari criticità rilevate per le Unità Topografiche UT1 (areale Nuraghe Ferrali, rischio esplicito 9), UT4 (areale da WGT02 a WGT06, rischio medio-alto 7), UT5 (areale da WGT03 a WGT05, rischio medio 6, da elevare a rischio medio-alto 7, secondo le indicazioni della Soprintendenza) e UT6 (areale di WGT05, rischio medio 6, da elevare a rischio medio-alto 7, secondo le indicazioni della Soprintendenza).

Viste anche l'alta concentrazione di siti archeologici negli intorni dell'impianto (sottolineata anche nell'elaborato "Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico", cod. All-10-VIARCH, pubblicato sul sito del MiSE in data 07/02/2020) nonché l'impossibilità di escludere assolutamente la presenza di elementi archeologici "anche nelle aree a rischio improbabile nelle quali la visibilità al momento delle ricognizioni non è risultata buona" (nota SABAP prot. n. 13815 del 20/09/2021), questo Servizio concorda con la Soprintendenza nel ritenere che "l'impatto su eventuali giacimenti archeologici non può essere escluso, specie in assenza di puntuali verifiche da effettuarsi con sondaggi stratigrafici laddove sono state individuate le criticità più evidenti, ovvero in corrispondenza delle pale più prossime al Nuraghe Ferrali (WGT05 e, seppure in minor misura, WGT03) e nell'UT 4 (WGT02), che rappresentano il 50% dell'intero nuovo impianto eolico".

Tutto ciò premesso e considerato, nel rilevare che, ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, la potenzialità archeologica delle aree interferite dalle opere in questione richiederebbe ulteriori approfondimenti in caso di realizzazione delle opere progettate, questo Servizio concorda con la Soprintendenza circa l'impatto significativo e negativo del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, in particolare sulla stratificazione insediativa storica del territorio >.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 31675 del 23/09/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 24825 del 19.07.2021 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, si fa seguito al contributo istruttorio di questo Ufficio formulato con nota prot. n. 15535 del 21.5.2020 e, preso atto di quanto relazionato in merito dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 13815 del 20.09.2021, concorda con le valutazioni espresse dalla predetta Soprintendenza >.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da ENI New Energy S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flicker – elaborato n. Doc.24_ENE_2021) il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria del 05/05/2021, ha prodotto uno studio specifico per quanto riguarda il recettore costituito dal Nuraghe Ferrali (bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione), in base al quale studio lo stesso risulta essere quello maggiormente impattato dal relativo shadow flicker, in un livello consistente in tutte le diverse opzioni analizzate dal Proponente, tanto da stabilirsi ad un valore pari a 194:41 ore (cfr. tabella 1.10, p. 33), equivalente a quasi 16 volte in più del valore ottenuto per il secondo recettore valutato, anche in ore del mattino e del pomeriggio (cfr. grafico di p. 39), tanto da poterne inficiare la incondizionata godibilità e valorizzazione così come chiesta al Proponente con la nota del 05/06/2020 dalla Direzione generale ABAP (v. punto n. 6), anche considerando che l'area del Nuraghe è zonizzata dalla variante del Piano Regolatore Territoriale del 2012 come "aree da convertire a verde pubblico" (art. 22 delle N.T.A., vedi elaborato n. Doc_24_ENE_2021, paragrafo 2.1.2).

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio in merito della gittata di una pala eolica (elaborato n. Doc.21-237-Rev.1) il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria del 05/05/2021, ha prodotto uno studio specifico per quanto riguarda il suddetto recettore costituito dal Nuraghe Ferrali, in base al quale studio lo stesso risulta essere potenzialmente impattato nella sua area di tutela condizionata (sia nella versione del PUC del Comune di Porto Torres, che in quella del rilievo condotto), con una distanza di gittata massima inferiore a 175 m, senza, tuttavia, che sia stata esclusa la "massima gittata teorica + 2/3 (lunghezza pala)" pari a 268,38 m (v. elaborato n. SY2400FGRU00147, paragrafo 5, p. 19), che impatterebbe sull'area di tutela condizionata del Nuraghe in modo ben più marcato, lambendone le strutture stesse.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale prot. n. 4689 del 19/05/2020, sopra integralmente riportato, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi relativamente alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico: "*... La proposta progettuale di realizzare 6 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi. Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio dalle caratteristiche prevalentemente collinari placide e pianeggianti, fino ad arrivare alle aree umide ed al mare. Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto*

30

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

trattasi di ambito costiero; il fatto che gli aerogeneratori ricadano in un'area esclusa dal vincolo di fascia costiera di cui agli artt. 18-20 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, non esime dal valutarne l'impatto ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità, altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno di Casareccio e di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline, i campi dunari e i sistemi di spiaggia della Pelosa, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari, di Osilo, di Stintino e della stessa Porto Torres subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali ... In termini di simulazione, la circostanza che gli aerogeneratori avrebbero una altezza di 200 metri pari al fusto in c.a. della vicina centrale idroelettrica di Fiumesanto consente di valutare la mancata sostenibilità paesaggistica dell'intervento. La comparazione consente di immaginare con estrema limpidezza uno scenario in cui l'incombenza del fusto di Fiumesanto, di per sé lesiva dei valori sopra richiamati, sarebbe replicata per ulteriori sei volte nell'area circostante. Se la riqualificazione ambientale dell'area industriale di Porto Torres passa anche per una riqualificazione paesaggistica e per una ricucitura dei valori culturali intessuti nel territorio e non si riduce ad una mera riconversione "green" degli impianti produttivi, gli interventi programmati dovrebbero piuttosto essere tesi anche ad eliminare gli elementi paesaggisticamente e culturalmente degradanti piuttosto che a replicarli ... Considerata l'altezza degli aerogeneratori proposti, l'incompatibilità dell'intervento progettato con i valori richiamati appare insuperabile ancor più considerando gli effetti lesivi per la percezione del patrimonio culturale monumentale ed archeologico nel medio campo: la realizzazione di un siffatto nuovo impianto, benché ai margini degli impianti industriali esistenti, andrebbe comunque ad incidere negativamente sulla lettura della stratificazione insediativa storica del territorio, che va dall'età nuragica a quella romana e medievale, spezzando la continuità anche visiva tra le relative emergenze monumentali ... L'esito negativo della valutazione dell'impatto ambientale risulta da una valutazione in termini di analisi costi/benefici per la collettività circa i valori culturali e paesaggistici riconosciuti nell'area vasta di riferimento. Le ricadute di un impianto che preveda aerogeneratori alti 200 metri, per quanto sopra, andrebbero a comportare, stante la presenza dell'area industriale, costi non più sostenibili dalle comunità di riferimento" (valutazioni confermate con il parere endoprocedimentale definitivo prot. n. 13815 del 20/09/2021). Le suddette motivazioni sono, pertanto, fatte proprie dalla Direzione generale ABAP, ancor più avendo presente le prescrizioni impartite da ENAC, con la nota prot. n. 95816 del 25/08/2021 sopra citata, in merito alla "Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", per la quale è emerso che l'impianto eolico proposto deve essere reso visibile per la sicurezza del volo aereo anche a lunga distanza, sia in fase diurna che notturna, e che per questo gli elementi richiesti per enfatizzare la presenza degli aerogeneratori (bande bianco/rosse e luci) non possono che risultare eguali elementi di enfaticizzazione dell'impatto paesaggistico del progetto proposto rispetto all'intorno interessato e descritto dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO, anche, che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Sassari – Porto Torres: ... [ID_VIP: 5084]", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si trascrive integralmente: "Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici

31

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

R

di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aerogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aerogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aerogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aerogeneratori del progetto Bruncu e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aerogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aerogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aerogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aerogeneratori (ID 5084) e 14 aerogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità ditali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di

32

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla suddetta problematica per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente, a riscontro della richiesta n. 4 della Direzione generale ABAP di cui alla nota del 05/06/2020, ha prodotto con la propria nota del 05/05/2021, l'istanza presentata con nota prot. n. ENE94/2021 del 10/03/2021 al Servizio territoriale ripartimentale di Sassari – Settore tecnico della Regione Autonoma della Sardegna, specificando di non aver ricevuto il richiesto riscontro.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto entro il quale si collocano i beni paesaggistici sopra descritti, nel senso indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 19/05/2020 e del 20/09/2021 sopra riportati integralmente.

CONSIDERATO di far proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali del 19/05/2020 e del 20/09/2021, nel senso sopra descritto.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e del Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 (art. 16, co. 2, lett. m).

MA

✍

30/09/2021



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti del 19/05/2020 e del 20/09/2021, le quali valutazioni sono fatte proprie, nel senso sopra descritto, costituendo le stesse valutazioni parte integrante il presente parere tecnico istruttorio; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 22/09/2021; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio III della Direzione generale ABAP del 23/09/2021; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW totali**, ricadente nel comune di Porto Torres (SS).

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer


(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.52.1

Allegati:

All' Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All' Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5084]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **PORTO TORRES (SS) – Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)

Proponente: ENI New Energy S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

a. p. c.

All' Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5084]
(ctva@pec.minambiente.it)

p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@benicurali.it

30/09/2021

e. p. o.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non*

2

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l’articolo 17-undecies, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che “1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovragionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della

3

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

4

Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *"Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 06/08/2020, avente ad oggetto *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione"*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ..."*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *"Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari"* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ..."*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante *"Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo"*, resa pubblica con il relativo allegato sul sito

4

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

f

della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...".

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegate anche le Tavole: 4A - Comune di Porto Torres e 4B – Comune di Porto Torres, relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI (DPCM del 05/11/1971 – DPGR n. 109 del 13/07/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE413/2019 del 19/12/2019 (trasmessa con nota prot. n. ENE414/2019 del 19/12/2019, pervenuta con il relativo DVD il 31/12/2019), ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) e composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW totali.**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 34 MW totali, costituito da n. 6 aerogeneratori da 5,67 MW cadauno, aventi altezza totale di 201,5 m (altezza al mozzo 119 m e diametro del rotore 165 m). E' prevista anche l'installazione di una torre anemometrica (con altezza totale pari a 119, come quella al mozzo degli aerogeneratori prescelti), la cui localizzazione è stata modificata nel corso del presente procedimento VIA, riportandola all'interno della grande area industriale individuata dal Piano paesaggistico regionale vigente. L'area oggetto di intervento, avente una superficie complessiva di circa 215 ha, è situata all'interno del Polo industriale di Porto Torres (SS), in località "Terrabianca" e rientra nelle aree di proprietà Syndial Servizi S.p.A. (ora Eni Rewind), ricomprese interamente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Torres. Il parco aerogeneratori si dispone a circa 1,8 km dal mare del Golfo dell'Asinara (limite a nord), a circa 5 km dal centro abitato di Porto Torres (a est), a circa 220 m dalla SP 57 (che delimita a sud l'area industriale) e a circa 2 km dal Fiume Santo (che corre a ovest) e che divide l'area del Petrolchimico dalla grande centrale termoelettrica Enel "Fiume Santo", posta in sinistra idrografica. L'impianto eolico in progetto si colloca in un ambito territoriale, nei comuni di Porto Torres e Sassari, in cui sono già presenti impianti eolici e fotovoltaici realizzati, realizzandi, o in fase di valutazione/autorizzazione, non tutti in origine presi in considerazione nello SIA. Il Proponente, con la documentazione originariamente allegata all'istanza VIA, ha dichiarato che per la producibilità dell'impianto eolico industriale di cui trattasi è necessario procedere alla demolizione di 16 serbatoi (vuoti e inutilizzati) posti in un'area immediatamente limitrofa a quella prescelta per la localizzazione del progetto di cui trattasi. Con la documentazione integrativa volontaria del 20/10/2020, il Proponente ha chiarito che tale demolizione non deve essere considerata propedeutica alla realizzazione del nuovo impianto eolico, anche perché la relativa procedura

5

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

*

di demolizione è in capo ad altra Società, benché dello stesso gruppo imprenditoriale (alla quale, tuttavia, si riferisce anche l'area sulla quale sorgerà l'impianto eolico di cui trattasi, per il quale uso ENI New Energy S.p.A. dichiara che stipulerà un contratto di diritto di superficie – v. paragrafo 6 dell'elaborato n. Doc.24_ENE_2021, p. 109). In senso contrario, si esprime ARPAS con le Osservazioni del dicembre 2020 (trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 5976 del 05/03/2021), in quanto riferisce che nell'incontro tecnico svoltosi il 06/07/2020 "... il Proponente ha fornito rassicurazioni circa la modulazione di un cronoprogramma tra le due attività garantendo quantomeno la non attivazione dell'impianto prima della completa demolizione dei serbatoi e successivo allontanamento dei residui per i quali non si esclude la parziale contaminazione. Nella nota integrativa il proponente disattende quanto convenuto ..." (cfr. paragrafo 4.1, p. 4/5). Il Proponente, a seguito dell'incontro con ARPAS del 18/03/2021, ha provveduto a presentare uno studio specifico con la documentazione integrativa volontaria presentata con nota del 05/05/2021. La connessione degli aerogeneratori alla RTN è previsto che avvenga tramite la rete dello stabilimento esistente. Due cavidotti separati conetteranno le torri eoliche al nuovo quadro MTm da collocare nella cabina esistente. Il ramo 1 conetterà i WTG 01, 02 e 06 alla cabina; il ramo 2 conetterà i WTG 03, 04 e 05 alla cabina. Per ogni aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola con superficie complessiva pari a 7600 mq. Sono previste opere di scavo per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori (su pali trivellati di profondità 20 m e diametro 1 m), per gli sbancamenti necessari per la realizzazione di piazzole e trincee stradali, per la realizzazione di un fosso di guardia per l'incanalamento delle acque. Nelle fasi di cantiere si prevedono, inoltre, spostamenti di materiali per la regolarizzazione del terreno nelle aree interessate dal progetto e nelle adiacenti aree di cantiere.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.11352 del 18/02/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico, come anche la decorrenza dei relativi termini procedurali.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6853 del 21/02/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società ENI New Energy S.p.A., con istanza prot. n. ENE 413/2019 del 19/12/2019 (trasmessa con nota prot. n. ENE 414/2019 di pari data), ha presentato anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.11352 del 18/02/2020, ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 – del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota, avendo verificato la procedibilità della suddetta istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto

6

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

Ambientale" => "Progetti" => "Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres (SS), di potenza nominale pari a 34 MW".

Alla Soprintendenza ABAP di Sassari si evidenzia, ancora, che l'elaborato denominato dal proponente quale "Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico" (cfr. Allegato 10 del SIA, p. 16) riporta che in riferimento alla "costruzione della torre anemometrica" le attività di ricognizione non ha interessato il relativo sito in quanto, al momento in cui si sono svolte le relative attività di ricognizione, la sua realizzazione non era ancora prevista.

Inoltre, i documenti prodotti con il SIA non rappresentano tale "torre anemometrica", se non per la sua generica localizzazione (corrispondente ad una "area naturale e subnaturale" identificata quale componente dal PPR – Assetto Ambientale) in alcune rappresentazioni cartografiche a grande scala (per esempio: "Figura 4: Carta delle Ricognizioni sul campo svolte il 16 ottobre e il 5 novembre" del suddetto Allegato 10, p. 16). Una sintetica descrizione della struttura della torre è contenuta nel SIA – Quadro di riferimento progettuale (p. 15).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, con il quale si chiede, altresì, di dare conto e produrre gli eventuali atti di copianificazione paesaggistica Regione/MiBACT/Comune sottoscritti ai sensi dell'art. 49, co. 2, delle NTA del PPR a riguardo del PUC del Comune di Porto Torres, adottato con DCC n. 60 del 19/12/2014.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto

7

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 12661 del 14/04/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la nota del 21/02/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell’ambiente**, con nota prot. n. 8530 del 28/04/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, evidenziando le criticità e carenze riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente, tra le quali quella riferita all’*Impatto paesaggistico* (come espresse dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale con le relative osservazioni di cui alla nota prot. n. 13376 del 06/04/2021), che di seguito si riportano: *“Impatto paesaggistico. Per quanto riguarda l’impatto sul paesaggio, si rimanda a quanto comunicato dal Servizio tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, che si allega, e di cui si riporta uno stralcio. Il servizio, dopo aver analizzato la situazione vincolistica dell’area, comunica che: «Sulla base delle analisi effettuate tendenti all’identificazione degli elementi che connotano e qualificano l’ambito di riferimento, tra i quali le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali, emerge un quadro generale dell’intervento ubicato all’interno di un paesaggio contrassegnato da alcuni elementi invarianti: il reticolo orografico che fa riferimento allo Stagno di Pilo e al bacino idrografico del Fiume Santo; i rilievi collinari a sud (Monti Rosé, A/varo, Coci ed Orzale), a sud-ovest (Punta de Lu Rumasinu) e ad est (M. Elva e M. Elveddu); il reticolo stradale, già individuabile nelle foto aeree della seconda metà del secolo scorso, in cui sono ancora visibili le tracce e gli elementi distintivi delle vie che da Sassari e Porto Torres si diramavano per le varie località dell’entroterra della Nurra. All’interno di questo compendio, spiccano come ulteriori segni dell’antropizzazione del territorio, oltre allo stesso agglomerato industriale di Porto Torres, anche i grandi elettrodotti, confluenti nella zona, che costituiscono importanti e significativi elementi di demarcazione di questo vasto areale. Fra questi spicca quello da 380kV che rappresenta il confine fra due ambiti a forte, differente, caratterizzazione: il primo, ubicato all’interno e verso la costa, che ospita territori notevolmente antropizzati da grandi impianti industriali; il secondo, all’esterno e verso l’entroterra, rappresenta, soprattutto nella parte Ovest, un corridoio ambientale di notevole importanza, confluyente nello Stagno di Pilo e nella relativa area umida, circondato dai paesaggi agrari della Nurra "lontana". Ciò premesso, si rileva che: - l’intervento previsto si inserisce all’interno di un vasto compendio fortemente e massivamente modificato, oltre che dagli elementi antropici già descritti, altresì da altri impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaica ed eolica), rilevabili anche attraverso ordinari navigatori accessibili dal web, nonché ulteriori in fase istruttoria per la loro realizzazione; - le torri eoliche in progetto presentano, comunque, un’alta intervisibilità dai luoghi vincolati, da campo medio e medio-lungo, nonché dalla rete della viabilità provinciale esistente con riferimento alle SS.PP. nn. 34, 42, 93 e, soprattutto, alla [n.] 57 che rappresenta il limite meridionale dell’area interessata dall’intervento. Per quanto riguarda le simulazioni dell’intervento su base fotografica, si pone in evidenza che i fotogrammi utilizzati per tali rappresentazioni sono stati effettuati con cielo nuvoloso e/o parzialmente nuvoloso, per cui le stesse non restituiscono visuali nitide, come nel caso di cielo terso e sgombro da nubi, che farebbero apprezzare in maniera compiuta e reale le simulazioni suddette, con particolare riferimento alla visibilità da campi medio-lungo e lungo. Si rammentano, comunque, le prescrizioni previste dall’art. 152 del citato Codice, in relazione alla realizzazione degli impianti come quello oggetto della presente istanza ovvero che detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1., ed e), paragrafo 3.2. dell’Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010. Infatti, la*

8

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

distanza dal sito d'impianto (10 km circa), calcolata secondo la modalità contenuta nel D.M. suddetto, va ad inglobare, parzialmente o totalmente, porzioni dei territori comunali di: - Sassari e Stintino (parzialmente), vincolate ex artt. 136, comma 1, lett. c) e d) e 157, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 14/01/1966, emesso ai sensi della L. 1497/39 (G.U. n. 86 del 07/04/1966); - Porto Torres (totalmente), quella dell'area urbana e periurbana costiera di cui al D.M. 20/06/1968, di rettifica al D.M. 07/01/1966 G. U. n. 188 del 25/07/1968); - Porto Torres (totalmente), quella dell'area urbana relativa al "Quartiere della Basilica di San Gavino" di cui al D.M. 17/04/1969 (G. U. n. 118 del 10/05/1968); - Sassari (parzialmente), relativa all'area costiera di Platamona di cui al D.M. 29/08/1966 (G.U. n. 313 del 14/12/1968)».

CONSIDERATO che con le osservazioni del **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna** di cui alla nota prot. n. 13376 del 06/04/2020 (trasmesse dalla medesima Regione con la predetta nota prot. n. 8530 del 28/04/2020) è stato evidenziato "... che, a prescindere da quanto rilevato nei buffer sopra illustrati [nota della Direzione generale ABAP: buffer relativi alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015], comunque segnalati da questo Servizio per completezza della descrizione del compendio in esame, nel territorio comunale di Porto Torres interessato dalle opere in progetto, in conformità a quanto recita la DGR n. 40/11 del 07/08/2015 al paragrafo "Individuazione delle aree e dei siti non idonei", non opera la presunzione di inidoneità alla messa in opera delle torri anzidette, in quanto le stesse sono ubicate all'interno dell'area del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di cui alla L.R. 10/2008, approvato con D.A. n. 76/U del 22/7/1991, corrispondente alla perimetrazione relativa alle "grandi aree industriali" indicate nella cartografia del P.P.R. (zona industriale Sassari-Alghero-Porto Torres). Anche se territorialmente il sito di installazione dell'impianto risulta interno alla perimetrazione della "Fascia costiera", bene paesaggistico di cui agli artt. 18, 19, 20 delle N.T.A del P.P.R., identificato ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. d) del Codice, si fa presente che, ai sensi della D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017 avente per oggetto "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo - articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo", [...] "le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo" (cfr. p. 5).

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15203 del 18/05/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la nota del 21/02/2020 sopra citata, come anche ha trasmesso al medesimo Ufficio periferico del MiC le osservazioni trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 8530 del 28/04/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 4689 del 19/05/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento al progetto in argomento, si comunicano le valutazioni di competenza.

ALLEGATO A-BA

Area funzionale beni archeologici

9

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

Con nota prot. 6853 del 21/02/2020, acquisita al nostro protocollo con nota 1869 del 24/02/2020, il Servizio V della DG ABAP ha richiesto alla Soprintendenza il parere endoprocedimentale in oggetto.

Con nota prot. 12661 del 14.04.2020, acquisita al nostro protocollo con nota 3651 del 15.04.2020, è pervenuto dalla stessa DG il sollecito.

La documentazione progettuale è pervenuta con nota prot. 915 del 24.01.2020.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale pari a 34 MW da realizzarsi nelle aree limitrofe allo stabilimento industriale di Porto Torres, nella località Terra Bianca, in un'area di 215 ha complessivi. L'impianto prevede il posizionamento di 6 aerogeneratori WTG di taglia 5,67 MW cadauno, con altezza del sostegno di 119 m e il rotore di 165 m di diametro, la cui connessione avverrà tramite la rete dello stabilimento esistente. Due cavidotti separati conetteranno le torri eoliche al nuovo quadro MTm da collocare nella cabina esistente. Il ramo 1 conetterà WTG 01, 02, 06 alla cabina; il ramo 2 conetterà WTG 03, 04, 05 alla cabina. Per ogni aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola con superficie complessiva pari a 7600 mq.

Sono previste opere di scavo per il percorso dei cavi interrati, per le fondazioni degli aerogeneratori (su pali trivellati di profondità 20 m e diametro 1 m), per gli sbancamenti necessari per la realizzazione di piazzole e trincee stradali, per la realizzazione di un fosso di guardia per l'incanalamento delle acque. Nelle fasi di cantiere si prevedono inoltre spostamenti di materiali per la regolarizzazione del terreno nelle aree interessate dal progetto e nelle adiacenti aree di cantiere.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Di seguito si riportano i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, o inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte terza del codice nelle immediate vicinanze all'area dell'impianto, nonché quelli individuati nella relazione archeologica redatta a cura del proponente, il cui buffer di 1600 m ricomprende gli aerogeneratori in progetto. L'elenco complessivo non è comunque da considerarsi esaustivo, in quanto l'impossibilità di accesso in diverse aree che avrebbero dovuto essere oggetto di ricognizione non permette di escludere la presenza di ulteriori beni ad oggi non ancora identificati e, pertanto, non è stato verificato allo stato attuale dal proponente l'inesistenza di altrettanti ulteriori impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale.

A. 1.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze[:]

- Ad una distanza di circa 800 m dall'impianto è situato il Nuraghe Biunis, tutelato con DM 18.03.1982 (diretto) e 15.02.1985 (indiretto);
- Ad una distanza di circa 2000 m dall'impianto è situato il Nuraghe Margone, tutelato con DM 15.10.1984;
- Ad una distanza di circa 2100 m dall'impianto è situato il Nuraghe S. Elena, tutelato con DM 08.02.1982 (diretto) e 09.01.1986 (indiretto);
- Ad una distanza di circa 2800 m dall'impianto è situato il giacimento fossilifero di Fiumesanto, tutelato con DDR [n.] 52 [del] 23.05.2007.

A. 1.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

A. 1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Entro l'area dell'impianto si trova il Nuraghe Ferrali, inserito nel repertorio del PPR con ID 4177.

Ad una distanza di circa 2800 dall'impianto è situata la villa romana di Fiume Santo, inserita nel repertorio del PPR con ID 306.

10

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

1.2.d. Ulteriori elementi archeologici individuati nella relazione archeologica prodotta dal proponente

Nella relazione archeologica sono inserite inoltre le seguenti aree di interesse archeologico:

- Nuraghe Minciareda, ad una distanza di circa 1400 m;
- Nuraghe Nieddu, a una distanza di circa 1100 m;
- Necropoli di Nuraghe Biunis, a una distanza di circa 1000 m;
- Nuraghe Monte delle Case, a una distanza di circa 1400 m;
- Nuraghe Montelva, a una distanza di circa 2000 m;
- Tomba di giganti Montelva, a una distanza di circa 2000 m.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A. 2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs. 50/2016 art. 25)

In base a quanto riportato nella relazione archeologica, si evincono le seguenti osservazioni:

- L'aerogeneratore WGT 01 è situato ad una distanza di circa 890 m da Nuraghe Ferrali e 1200 m da Nuraghe e necropoli Biunis; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come basso;
- L'aerogeneratore WGT 02 è situato ad una distanza di circa 970 m da Nuraghe Ferrali e 950 m da Nuraghe e necropoli Biunis; l'esito della ricognizione ha evidenziato presenza di materiale ceramico di età medievale e romana in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come medio;
- L'aerogeneratore WGT 03 è situato ad una distanza di circa 350 m da Nuraghe Ferrali e 1600 m da Nuraghe e necropoli Biunis; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie; il rischio archeologico è stato classificato come medio;
- L'aerogeneratore WGT 04 è situato ad una distanza di circa 700 m da Nuraghe Ferrali e 1000 m circa da Nuraghe Nieddu; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come basso;
- L'aerogeneratore WGT 05 è situato ad una distanza di circa 350 m da Nuraghe Ferrali e 1100 m da Nuraghe Nieddu; l'esito della ricognizione ha evidenziato presenza di materiale ceramico in superficie; il rischio archeologico è stato classificato come medio, ma considerata la vicinanza del Nuraghe Ferrali e la presenza di materiale in superficie si ritiene opportuno innalzare il livello di rischio da medio ad alto;
- L'aerogeneratore WGT 06 è situato ad una distanza di circa 1 km da Nuraghe Ferrali e alla stessa distanza da Nuraghe Nieddu e Nuraghe Monte delle Case; l'esito della ricognizione non ha evidenziato presenza di materiale in superficie e pertanto il rischio archeologico è stato classificato come basso;
- Nell'ambito dei lavori di scavo previsti per il cavidotto, rischio alto è stato inoltre individuato in corrispondenza del tratto che passa a circa 100 m da Nuraghe Ferrali.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Tra gli elaborati prodotti sono presenti una relazione archeologica complessiva e una carta del potenziale archeologico, redatte dagli archeologi Ilaria Montis e Augusto Mulas.

Tale relazione, è comprensiva degli esiti di verifiche d'archivio e bibliografiche, ricognizioni sul campo e redazione di relativa cartografia del rischio archeologico, per le aree interessate dagli aerogeneratori e dai lavori di movimento terra; il posizionamento dei siti solo all'interno della relazione, nella fig. 3, comprende il buffer indicato dalla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (cfr. Allegato alla DGR: impianti eolici di Grande taglia = 1600 m dal perimetro dell'area o bene di interesse culturale di cui sopra), mentre la carta del potenziale archeologico riporta esclusivamente l'area interessata dall'impianto, senza

11

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

allargare l'analisi ai buffer previsti dalla DGR citata o alle linee guida riportate nel DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.

Nella relazione si specifica che le ricognizioni sono state svolte in tutte le aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori e dalla viabilità di collegamento tra gli stessi e la viabilità principale, ma non sono stati oggetto di ricognizione alcuni tratti della viabilità interna e dei tracciati che saranno interessati dai cavidotti, che in buona parte coincidono, a causa di difficoltà di accesso; inoltre si specifica che manca la ricognizione archeologica in corrispondenza della torre anemometrica, in quanto al momento in cui sono state effettuate le ricognizioni tale manufatto non risultava ancora inserito nel progetto.

Considerato che l'accessibilità delle aree interessate da ricognizione non è stata totale, non si possono escludere ulteriori interferenze con il patrimonio culturale archeologico, come anche con il relativo contesto di giacenza.

La dislocazione proposta per tutti i 6 aerogeneratori in progetto, con riferimento alla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" risulta critica per gli aspetti connessi con la tutela archeologica, con particolare riferimento alle numero 3 e 5, nello specifico:

- 2 aerogeneratori (WGT 03 e 05) ricadono a distanza inferiore a 400 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di piccola, media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);*
- 1 aerogeneratore (WGT 04) ricade a distanza inferiore a 750 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);*
- Tutti i restanti aerogeneratori, per un totale di 3 (WGT 01, WGT 02, WGT 06) ricadono a distanza inferiore a 1600 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015).*

Si osserva, quindi, che il progetto va ad inserirsi in un'area caratterizzata da un'altissima densità di beni archeologici e che la realizzazione del nuovo impianto, benché ai margini degli impianti industriali esistenti, andrebbe comunque a incidere negativamente sulla stratificazione insediativa storica del territorio, con particolare riferimento all'età nuragica, spezzando la continuità anche visiva tra i suddetti diversi beni, in quanto, come sopra evidenziato, tutti gli aerogeneratori ricadono all'interno del buffer dei 1600 metri di distanza dai suddetti beni.

Si evidenzia che non è stata prodotta la relazione archeologica con gli esiti della ricognizione da effettuarsi nell'area di realizzazione della torre anemometrica, che al momento dell'effettuazione delle ricognizioni sul campo non era in progetto e dunque non è stata effettuata.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

L'area interessata dall'intervento è individuata nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale come Area recupero ambientale - sito inquinato.

L'area è fatta salva dalle disposizioni di cui alla Fascia Costiera ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR in quanto zona D con piano attuativo efficace (comma 3, lett. c).

Al successivo art. 103 relativo all'Assetto insediativo - Sistema delle infrastrutture - Prescrizioni le NTA del PPR prevedono che gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture siano ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR.

Il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è stato adottato con Delibera n. 744 del 10/12/1970 dall'Assemblea Generale del Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale di Sassari - Porto Torres - Alghero ed approvato con D.P.C.M. del 5/11/1971, a cui sono susseguite diverse

12

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

varianti ed in particolare l'ultima del 2012 (Delibera n. 36 del 14/05/2012) specifica per l'Agglomerato Industriale di Porto Torres.

Le norme vigenti ad oggi sono del 2012 e relative alla "Variante al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Adeguamento allo stato attuale della viabilità di Piano e previsione di nuovi interventi di razionalizzazione all'interno dell'agglomerato industriale di Porto Torres". Nell'area è sito il Nuraghe Ferrali, bene paesaggistico ai sensi delle NTA del PPR.

Lo strumento urbanistico di Porto Torres non è ancora adeguato al PPR né è stata conclusa la copianificazione delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale prevista, e pertanto circa i beni paesaggistici valgono le prescrizioni di cui all'art. 49 comma 1 delle NTA relative alla fascia di larghezza pari ai 100 metri.

Nell'area non vi sono beni di interesse architettonico.

Nel merito si ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale sotto il profilo culturale e paesaggistico sia negativa.

La proposta progettuale di realizzare 6 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi.

Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio dalle caratteristiche prevalentemente collinari placide e pianeggianti, fino ad arrivare alle aree umide ed al mare.

Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto trattasi di ambito costiero; il fatto che gli aerogeneratori ricadano in un'area esclusa dal vincolo di fascia costiera di cui agli artt. 18-20 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, non esime dal valutarne l'impatto ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità, altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno di Casareccio e di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline, i campi dunari e i sistemi di spiaggia della Pelosa, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari, di Osilo, di Stintino e della stessa Porto Torres subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali.

Come rilevato dal Servizio tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna con nota 13376 del 06/04/2020, si evidenzia che le simulazioni dell'intervento su base fotografica, sono eseguite su riprese fotografiche scattate con cielo nuvoloso e/o parzialmente nuvoloso, per cui le stesse non restituiscono visuali nitide, come nel caso di cielo terso e sgombro da nubi, che farebbero emergere in maniera compiuta e reale l'impatto paesaggistico dell'impianto proposto, con particolare riferimento alla visibilità da campi medio-lungo e lungo.

In termini di simulazione, la circostanza che gli aerogeneratori avrebbero una altezza di 200 metri pari al fusto in c.a. della vicina centrale idroelettrica di Fiumesanto consente di valutare la mancata sostenibilità paesaggistica dell'intervento. La comparazione consente di immaginare con estrema limpidezza uno scenario in cui l'incombenza del fusto di Fiumesanto, di per sé lesiva dei valori sopra richiamati, sarebbe replicata per ulteriori sei volte nell'area circostante. Se la riqualificazione ambientale dell'area industriale di Porto Torres passa anche per una riqualificazione paesaggistica e per una ricucitura dei valori culturali intessuti nel territorio e non si riduce ad una mera riconversione "green" degli impianti produttivi, gli interventi programmati dovrebbero piuttosto essere tesi anche ad eliminare gli elementi

13

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

paesaggisticamente e culturalmente degradanti piuttosto che a replicarli.

Considerata l'altezza degli aerogeneratori proposti, l'incompatibilità dell'intervento progettato con i valori richiamati appare insuperabile ancor più considerando gli effetti lesivi per la percezione del patrimonio culturale monumentale ed archeologico nel medio campo: la realizzazione di un siffatto nuovo impianto, benché ai margini degli impianti industriali esistenti, andrebbe comunque ad incidere negativamente sulla lettura della stratificazione insediativa storica del territorio, che va dall'età nuragica a quella romana e medievale, spezzando la continuità anche visiva tra le relative emergenze monumentali.

L'esito negativo della valutazione dell'impatto ambientale risulta da una valutazione in termini di analisi costi/benefici per la collettività circa i valori culturali e paesaggistici riconosciuti nell'area vasta di riferimento. Le ricadute di un impianto che preveda aerogeneratori alti 200 metri, per quanto sopra, andrebbero a comportare, stante la presenza dell'area industriale, costi non più sostenibili dalle comunità di riferimento >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 20/05/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 19/05/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori come chiesti con la nota del 21/02/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 16114 del 26/05/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 6853 del 21/02/2020, considerato il parere endoprocedimentale espresso dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 4689 del 19.05.2020, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 15438 del 20.05.2020, con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si ritiene necessario chiedere comunque al proponente chiarimenti e documentazione integrativa, come di seguito descritto, a quanto già prodotto con l'istanza VIA, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale di settore:

1. Il SIA e l'allegata Relazione archeologica devono essere integrati identificando compiutamente le caratteristiche costruttive e gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico dalle opere previste per la "costruzione della torre anemometrica" (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3.6). Inoltre, si devono, comunque, verificare soluzioni alternative per la collocazione della suddetta "torre anemometrica" in una zona posta il più lontano possibile dal sito di interesse culturale archeologico di cui al D.S.R. n. 137 del 14/11/2013, relativo alla "Villa romana di Fiume Santo" (Comune di Sassari; cfr. sito web: www.sardegna.beniculturali.it => sezione "Beni dichiarati di interesse culturale" => Comune "Sassari" => Anno "2013");
2. Il SIA e l'allegata Relazione archeologica devono essere integrati con gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico dalle opere previste per l'abbattimento di 16 serbatoi del volume approssimativo di 80.000 mc l'uno, vuoti e inutilizzati, in area di proprietà di EniRewind, in quanto opera connessa dal proponente con l'esercizio e la producibilità del presente impianto eolico (cfr. SIA - Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3, p. 11; ma anche, Sintesi Non Tecnica, capitolo 1.3, p. 8).

14



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA
30/09/2021

3. "Opere di fondazione" degli aerogeneratori: considerata la possibilità prospettata dal proponente (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.3, p. 21), qualora le condizioni locali lo richiedessero, di impostare il plinto di fondazione del singolo aerogeneratore su n. 18 pali trivellati in calcestruzzo armato, con diametro pari a 1 metro e sviluppo verticale di 20 metri, disposti su due circonferenze concentriche, si chiede di verificare gli impatti significativi e negativi delle suddette opere di fondazione sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, ovvero di escluderne, fin dalla presente fase VIA, il relativo impiego;
4. Bene paesaggistico tipizzato e individuato "Nuraghe Ferrali" (PPR – ID 4177): si chiede di verificare la fattibilità di escludere la realizzazione di qualsivoglia opera nel relativo intorno, come dichiarato ad alto grado di rischio archeologico nella Relazione archeologica (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico – pp. 31-32 -, e suo Allegato 1, Carta del potenziale archeologico);
5. Si chiede di integrare le verifiche del SIA e conseguentemente la Relazione archeologica, con gli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione delle opere previste per l'area di cantiere (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.1, pp. 19-20). La Relazione archeologica deve verificare anche le aree interessate dai percorsi stradali e dai caviddotti di connessione previsti dal progetto e dichiarati come non già oggetto di esame con il documento presentato con l'istanza di VIA (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico, pp. 15-16, 31-32);
6. Si chiede di integrare la documentazione relativa all'Allegato 6 – Fotoinserimento del SIA con punti di ripresa collocati in corrispondenza della "Villa romana Fiume Santo" dichiarata di interesse culturale con il D.S.R. n. 137 del 14/11/2013 (cfr. citazione al punto 1 del presente elenco) >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 15535 del 21/05/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Con riferimento alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio, per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro con la nota prot. n.4689 del 19.05.20, che al punto 4 (Area Funzionale Patrimonio Architettonico- Area Funzionale Paesaggio), ha così relazionato: "Nell'area non vi sono beni di interesse architettonico", fa presente che al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 6853 del 21/02/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 4689 del 19/05/2020 (allegata alla presente), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 16114 del 26/05/2020 (allegata alla presente), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, chiedendo con lo stesso contributo chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico; considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 15535 del 21/05/2020 (allegata alla presente), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio; visto quanto osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 8530 del 28/04/2020, con i relativi allegati pareri; ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare

15

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, come anche del paesaggio di competenza di questo Servizio V; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica, già presentati con l'istanza VIA:

1. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica, Relazione archeologica) devono essere integrati identificando compiutamente le caratteristiche costruttive e gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per la "costruzione della torre anemometrica" (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3.6). Inoltre, si devono, comunque, verificare soluzioni alternative per la collocazione della suddetta "torre anemometrica" in una zona posta il più lontano possibile dall'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 14/01/1966 e dal sito di interesse culturale archeologico di cui al D.S.R. n. 137 del 14/11/2013, relativo alla "Villa romana di Fiume Santo" (Comune di Sassari; cfr. sito web: www.sardegna.beniculturali.it => sezione "Beni dichiarati di interesse culturale" => Comune "Sassari" => Anno "2013"). Anche per la torre anemometrica saranno indicate, con adeguati fotoinserti, le necessarie segnalazioni per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" (cfr., per tale ultima fase, anche il punto 16 del presente elenco);
2. Il SIA e tutti i relativi allegati (progetto, Relazione paesaggistica, Relazione archeologica) devono essere integrati con gli impatti significativi e negativi determinati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per l'abbattimento di 16 serbatoi del volume approssimativo di 80.000 mc l'uno, vuoti e inutilizzati, in area di proprietà di EniRewind, in quanto opera connessa dal proponente con l'esercizio e la producibilità del presente impianto eolico (cfr. SIA - Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.3, p. 11; ma anche, Sintesi Non Tecnica, capitolo 1.3, p. 8). Il relativo studio di fattibilità tecnico economica deve comprendere anche le opere previste per la sistemazione delle aree rilasciate con il suddetto abbattimento;
3. "Opere di fondazione" degli aerogeneratori: considerata la possibilità prospettata dal proponente (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.3, p. 21), qualora le condizioni locali lo richiedessero, di impostare il plinto di fondazione del singolo aerogeneratore su n. 18 pali trivellati in calcestruzzo armato, con diametro pari a 1 metro e sviluppo verticale di 20 metri, disposti su due circonferenze concentriche, si chiede di verificare gli impatti significativi e negativi delle suddette opere di fondazione sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, ovvero di escluderne, fin dalla presente fase VIA, il relativo impiego;
4. Si chiede di accertare, presso l'Amministrazione preposta alla relativa gestione, l'effettiva presenza di "bosco" quale soggetto a tutela per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, in corrispondenza dei "piccoli tratti di viabilità che interessano una modesta porzione di un'area classificabile come soprassuolo a macchia mediterranea" accertati dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. "Osservazioni" prot. n. 13376 del 06/04/2020);
5. Si chiede di verificare presso l'Autorità preposta alla gestione del vincolo, l'eventuale tutela paesaggistica (ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004) dei "corsi d'acqua naturali" rappresentati nella figura 5.31 del SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e Socio Economico (p. 43), provvedendo, se del caso, ad integrare la Relazione paesaggistica e il SIA con i relativi impatti significativi e negativi sul corrispondente fattore ambientale;
6. SIA - Allegato 9 - Shadow Flickering – Relazione tecnica: lo studio dell'evoluzione dell'ombra deve

16

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

considerare quale recettore anche il bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale con il codice ID 4177 ("Nuraghe Ferrali"), eventualmente proponendo soluzioni alternative di layout dell'impianto per preservarne la piena godibilità e valorizzazione in ogni tempo;

7. *Relazione Gittata Massima Elementi Rotanti: lo studio deve essere condotto considerando quale recettore (cfr. paragrafo 6.1) anche il bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale con il codice ID 4177 ("Nuraghe Ferrali"), eventualmente proponendo soluzioni alternative di layout dell'impianto per evitare che le aree di potenziale impatto nel caso di distacco di un elemento rotante degli aerogeneratori possa interessare il suddetto bene paesaggistico e la relativa fascia di salvaguardia di cui all'articolo 49, co. 5 (ovvero, ai sensi del co. 4, se già determinata, la relativa zona di tutela integrale e la conseguente fascia di tutela condizionata con la approvazione dell'adeguamento al PPR del PUC del Comune di Porto Torres), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo;*
8. *Bene paesaggistico tipizzato e individuato "Nuraghe Ferrali" (PPR – ID 4177): si chiede di produrre un elaborato cartografico di dettaglio (in scala 1:200 almeno; cfr., quale modello, gli elaborati "Planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri (Keyplan su ortofoto)" e "Planimetria Generale di Impianto – Quadrante 23") con il quale, rappresentando il predetto bene paesaggistico e le relative fasce/zone di cui al punto 7 del presente elenco (compresa la relativa area dichiarata ad alto grado di rischio archeologico), siano riprodotte tutte le opere e le strutture (comprese quelle di cantiere o connesse) ivi ricadenti e previste per la realizzazione dell'impianto eolico (per esempio: viabilità di cantiere e definitiva; cavidotti di connessione elettrica; fasce DPA-Distanza di prima approssimazione dei cavidotti; ecc.). Si deve verificare, anche, la fattibilità di escludere la realizzazione di qualsivoglia opera nel relativo intorno, come dichiarato ad alto grado di rischio archeologico nella Relazione archeologica (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico – pp. 31-32 -, e suo Allegato 1, Carta del potenziale archeologico). Inoltre, si devono produrre specifici fotoinserimenti delle suddette opere da e verso il bene paesaggistico sopra indicato, comprendendo anche gli aerogeneratori WTG-03 e WTG-05;*
9. *Si chiede di verificare, presso i competenti Uffici e Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna, se nelle aree interessate dall'impianto eolico in progetto (comprese le aree di cantiere) siano presenti aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004; cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche n. 233 - Porto Torres - Determinazione RAS n. 278 del 24/02/2005" – Inventario terre civiche "Aprile 2012", sito web della Regione Autonoma della Sardegna), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi");*
10. *Per quanto attiene ai valori paesaggistici riconosciuti di notevole interesse pubblico con i provvedimenti dichiarativi di cui al DM 14/01/1966, DM 07/01/1966, DM 17/04/1969 e DM 29/08/1966 (cfr. "Osservazioni" prot. n. 13376 del 06/04/2020 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna, p. 6) – tutti rientranti, parzialmente o totalmente nell'areale di cui al DM 10/09/2010 -, si chiede di verificare, anche con specifici fotoinserimenti (avendo cura di utilizzare fotogrammi con cielo non nuvoloso e/o parzialmente nuvoloso, e quindi terso e sgombro da nubi), la particolare incidenza del parco eolico rispetto all'esigenza di tutela specificata all'articolo 152, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 (cfr. "...*

17



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA

*

30/09/2021

prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo ...");

11. Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" quale previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nell'intorno di cui alle "aree contermini" del parco eolico come identificato ai sensi del DM 10/09/2010, Allegato 4, punto 3.1.4.b) – cfr. anche l'elenco dei progetti indicati nelle "Osservazioni" della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 8530 del 28/04/2020 (pp. 1-2);
12. Si chiede di integrare il SIA con la concreta descrizione delle "alternative ragionevoli del progetto", anche approfondendo la diversa ipotesi impiantistica FER ("impianto fotovoltaico") citata nella descrizione della "alternativa zero" (cfr. Sintesi non tecnica, capitolo 1.3, p. 7);
13. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica e, quindi la Relazione archeologica, con gli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione delle opere previste per l'area di cantiere (cfr. SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.7.1, pp. 19-20). La Relazione archeologica deve verificare anche le aree interessate dai percorsi stradali e dai cavidotti di connessione previsti dal progetto e dichiarati come non già oggetto di esame con il documento presentato con l'istanza di VIA (cfr. SIA - Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico, pp. 15-16, 31-32);
14. Si chiede di integrare la documentazione relativa all'Allegato 6 – Fotoinserimento del SIA con punti di ripresa collocati in corrispondenza dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010, come anche dalla "Villa romana Fiume Santo" dichiarata di interesse culturale con il D.S.R. n. 137 del 14/11/2013 (cfr. citazione al punto 1 del presente elenco);
15. La Relazione paesaggistica e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotomontaggio della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr. descrizione del SIA – Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.4.1, p. 17) e della torre anemometrica;
16. Si chiede di specificare per ogni singolo aerogeneratore del parco eolico (compresa la torre anemometrica come da punto 1 del presente elenco) la relativa prevista 'segnalazione cromatica e luminosa' per la sicurezza del volo aereo in fase "notturna", provvedendo di conseguenza ad aggiornare tutti gli elaborati di fotosimulazione contenuti nel SIA e nella Relazione paesaggistica, come anche considerando quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punto 3.2.g);
17. Il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;
18. SIA - Quadro di Riferimento Progettuale, capitolo 4.9.1, Descrizione delle opere di dismissione: si chiede:
 - a) di motivare le ragioni tecniche per le quali le fondazioni dei nuovi aerogeneratori "verranno parzialmente demolite, per una profondità di 1 metro" e non integralmente;
 - b) di predisporre il progetto di demolizione integrale delle nuove piazzole e di ripristino integrale delle relative aree al termine del periodo di esercizio dell'impianto;

18

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

30/09/2021

c) di definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati;

d) di illustrare con elaborati grafici, planimetrie e fotoinserti le opere di "ripristino ambientale" delle aree delle piazzole degli aerogeneratori;

19. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 18.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE256/2020 del 20/10/2020, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria in riscontro a quanto comunicato da ARPAS (v. nota prot. n. 5084 dell'aprile 2020), dalla Regione Autonoma della Sardegna (v. nota prot. n. 8530 del 28/04/2020) e della Direzione generale ABAP (v. nota prot. n. 16960 del 05/06/2020).

CONSIDERATO che la documentazione integrativa volontaria prodotta da **ENI New Energy S.p.A.** con la suddetta nota del 20/10/2020 con riguardo ai chiarimenti e documentazione integrativa chiesta dalla Direzione generale ABAP, "... risponde ad una parte ..." delle medesime richieste di cui alla nota del 05/06/2020 sopra citata, in particolare ai soli punti nn. 1 (a, b, f), 2, 3, 5, 6, 7, 8 (a, b), 9, 12, 13 (a), 17 (b), 18 (a, b, c) e 19.

CONSIDERATO che il Proponente, tra l'altro, con la suddetta documentazione integrativa volontaria precisa che la demolizione dei 16 serbatoi (vuoti e inutilizzati) posti in un'area limitrofa a quella prescelta per la localizzazione del nuovo impianto eolico non risulta essere opera connessa alla realizzazione dello stesso impianto, anche perché in capo ad altra Società, benché del medesimo gruppo industriale. Inoltre, con riguardo alla tipologia di fondazioni previste per gli aerogeneratori, il Proponente specifica che solo in fase esecutiva saranno realizzate le necessarie indagini geotecniche al fine di determinare la necessità o meno di dover realizzare fondazioni del tipo profondo ("Tipo 2"), quindi con l'adozione di pali di grande diametro e sviluppo verticale di almeno 20 m, tali da poter di conseguenza incidere sulle stratigrafie archeologiche presenti (delle stesse fondazioni si argomentano le ragioni per le quali il Piano di dismissione non prevede la totale demolizione al termine della vita di esercizio dell'impianto eolico). I due corsi d'acqua indicati nel SIA, sono risultati, a seguito di quanto emerso dal confronto con "l'Autorità preposta" (non specificata), non oggetto di vincolo (in merito a quanto riportato dal citato sistema SITAP del Ministero della cultura, si deve fare riferimento alle relative avvertenze per la sua non esaustività e valenza certificativa - v. paragrafo *Presentazione*). Per quanto riguarda lo "shadow flickering", il Proponente afferma che il nuraghe Ferrali, trovandosi all'interno di una zona industriale, per la quale i relativi operai non sostano, non può essere identificato come recettore (non essendo, invece, tale caratteristica di frequentazione a carattere industriale quella a cui si è riferita la Direzione generale ABAP con la richiesta del 05/06/2020, rivolta, in verità, alla possibilità di poter sempre e incondizionatamente garantire la sua tutela e valorizzazione in ogni caso. Per quanto riguarda la gittata massima degli elementi rotanti degli aerogeneratori WTG-03 e WTG-05, le relative aree di influenza intercettano, comunque, l'area di rispetto del nuraghe Ferrali. Sempre in riferimento al nuraghe Ferrali, il Proponente riporta che il tratto di nuova viabilità in corrispondenza della relativa fascia di rispetto potrà non essere realizzata. Per le terre ad uso civico, il Proponente riferisce di aver condotto i relativi accertamenti sulla base dell'inventario reso pubblico dalla Regione Autonoma della Sardegna nel suo aggiornamento al 3 luglio 2020 e non al più recente (ma allora non ancora disponibile) del 23 novembre 2020. Per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il

19

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

J

Proponente ne preannuncia l'esame nelle successive fasi di integrazione del SIA. Il Proponente descrive, sommariamente, l'area di cantiere prevista e le misure di mitigazione proposte. Alla nota di primo riscontro del Proponente alle richieste della Direzione generale ABAP si allega anche un approfondimento della *Relazione archeologica* prodotta con l'istanza VIA.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31373 del 28/10/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta della Scrivente di chiarimenti e documentazione integrativa all'Autorità competente, con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, nel prendere atto di quanto trasmesso quale documentazione integrativa volontaria da parte di ENI New Energy S.p.A. con nota prot. n. ENE 256/2020 del 20/10/2020 (allegata, rappresentandone comunque l'avvenuta pubblicazione sul sito web del MATTM il 23/10/2020), si deve evidenziare a codesta Società e a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che questo Ministero potrà procedere alla valutazione della suddetta documentazione solo nel momento in cui la stessa sarà prodotta in forma completa rispetto alla richiesta formulata dalla Scrivente il 05/06/2020, come anche dell'avvenuta formalizzazione al proponente della medesima richiesta da parte dell'Autorità competente, che alla data della presente non è ancora avvenuta.

Per quanto sopra, si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di voler considerare l'urgente necessità di dover formalizzazione, in qualità di Autorità competente, al proponente la richiesta della Scrivente del 05/06/2020, in forma unitaria con quella della Regione Autonoma della Sardegna ed, eventualmente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e ad assegnare il termine previsto per la sua consegna in forma completa.

Quanto sopra si rende, d'altronde, necessario al fine di consentire sul progetto di cui trattasi una ordinata e complessiva valutazione coordinata di tutte le Amministrazioni coinvolte.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.95338 del 19/11/2020 (sostanzialmente ripetuta con la nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.96288 del 23/11/2020), ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS quanto segue: *"Con riferimento al procedimento di VIA indicato in oggetto, con l'allegata nota prot. 16960-P del 05.06.2020, acquisita il 11.06.2020 con prot. n. MATTM/43593, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha segnalato la necessità, facendo proprie le richieste della competente Soprintendenza, di richiedere al Proponente alcuni approfondimenti ai fini delle valutazioni degli impatti del progetto in esame. Con nota ENE 256/2020 del 20.10.2020, acquisita al prot. n. MATTM/84693 del 21.10.2020, il Proponente ha trasmesso, sotto forma di integrazioni volontarie, la documentazione richiesta dal detto Ministero, la quale è stata pubblicata sul sito internet della scrivente. Con nota 31373-P del 28.10.2020, acquisita al prot. n. MATTM/87768 del 29.10.2020 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha evidenziato che considera le summenzionate integrazioni incomplete, e che attende la formalizzazione delle richieste di integrazioni della scrivente al fine di completare l'istruttoria di competenza. Al riguardo in considerazione del fatto che l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 prevede che l'autorità competente possa per una sola volta chiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni, si chiede a codesta Commissione di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel richiamare la tempistica del procedimento così come normata dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si chiede a codesta Commissione di comunicare una eventuale propria esigenza di ulteriori integrazioni documentali entro 30 giorni dalla presente. Nel caso in cui codesta Commissione entro detto termine non manifesti tale esigenza, il proponente, in assenza di diverse comunicazioni da parte della*

20

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

*

scrivente, provvederà a riscontrare la sola richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENEOUT337/2020 del 15/12/2020, ha chiesto alla Direzione generale ABAP di poter svolgere un incontro tecnico con la medesima Direzione generale e la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio “... per meglio chiarire alcune tematiche tecniche relative al progetto di Parco eolico presso il sito industriale di Porto Torres ...”, specificando di seguito i macro temi individuati (Tema A e Tema B).

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 38226 del 31/12/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e a ENI New Energy S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta della Scrivente di chiarimenti e documentazione integrativa all’Autorità competente, con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, come anche alla successiva comunicazione prot. n. 31373 del 28/10/2020;

viste le comunicazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.95338 del 19/11/2020 e n. m_amte.MATTM.RU.U.96288 del 23/11/2020;

considerato che alla data della presente e nel termine dei trenta giorni indicati nelle suddette note del 19/11/2020 e 23/11/2020, non è pervenuta ulteriore comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, come anche dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, in merito alla relativa necessità di acquisire documentazione integrativa dal Proponente;

considerato che **ENI NEW ENERGY S.p.A.**, con nota prot. n. ENE OUT 337/2020 del 15/12/2020 (allegata), ha chiesto alla Scrivente di poter interloquire con questo Ministero in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale prot. n. 4689 del 19/05/2020;

ritenuto che i “macro temi” A e B individuati dal Proponente con la predetta nota del 15/12/2020, attengono specificatamente alle motivazioni addotte per l’esito negativo delle valutazioni rese sul progetto di cui trattasi dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con il parere endoprocedimentale del 19/05/2020;

si chiede a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di voler riscontrare direttamente, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, le richieste preliminari di delucidazioni formulate dal Proponente con la nota del 15/12/2020, al fine di consentire al medesimo Proponente di corrispondere alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata il 05/06/2020 da questa Direzione generale ABAP.

All’esito del suddetto riscontro da parte dell’Ufficio periferico di questo Ministero – che dovrà essere trasmesso per conoscenza anche alla Scrivente (Servizi II, III e V) -, qualora ancora ritenuto necessario, questa Direzione generale ABAP si rende disponibile ad incontrare il Proponente per quanto ancora dovesse risultare utile.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, nei termini sopra indicati, da parte di codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2689 del 27/01/2021, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di riscontrare la propria richiesta di cui alla suddetta nota del 31/12/2020.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con e-mail PEO prot. n. ENEOUT34/2021 del 28/01/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di poter svolgere l’incontro tecnico già chiesto il 15/12/2020, quindi svoltosi, con collegamento in videoconferenza, l’8/02/2021 alla

21

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

30/09/2021

presenza anche della Direzione generale ABAP

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 2952 del 02/03/2021, ha espresso le seguenti osservazioni sulla documentazione integrativa volontaria prodotto il 20/10/2020, come anche sulle risultanze dell'incontro tecnico tenutosi l'8/02/2021:

< In merito al procedimento in oggetto questa Soprintendenza ha emesso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 il parere endoprocedimentale.

Con nota prot. 16960 del 05.06.2020 la DG ABAP ha emesso il parere di competenza nel quale vengono richieste una serie di integrazioni.

Con la nota prot. 10326 del 21.10.2020, il proponente ha inoltrato una serie di integrazioni tra cui l'allegato 5 in parziale riscontro alla richiesta di documentazione del MIBACT.

Con nota prot. 10685 del 29.10.2020 la DG ABAP evidenzia che la documentazione integrativa prodotta è incompleta.

Con nota prot. 12678 del 15.12.2020 il proponente evidenzia che è necessario un incontro con il MiBACT (sia DG sia SABAP) per proporre una soluzione che non sia peggiorativa rispetto all'attuale.

Con il sollecito 1150 del 27.01.2021, la DG ABAP chiede alla Soprintendenza di dare riscontro relativamente alla richiesta di incontro, e di interloquire sul parere negativo.

In particolare nell'allegato 2 alla nota 1150/2021 vi è un elenco con le richieste integrative del MIBACT e il relativo stato di riscontro da parte del proponente.

L'incontro, in forma parzialmente in presenza e parzialmente in via telematica, si è svolto in data 08.02.2021 e, per quanto riguarda questa Soprintendenza, sono state prodotte le seguenti osservazioni.
Area funzionale beni archeologici

Nella relazione archeologica pervenuta con le integrazioni vengono individuate 8 unità topografiche di riferimento; le ricognizioni non hanno riguardato i percorsi dei cavidotti passanti lungo strade o altre aree rimaneggiate; il grado di rischio è attribuito sulla base dei parametri riportati nella tabella a p. 45 e in alcuni casi risulta da rivalutare per innalzamento sulla base delle condizioni ambientali e di visibilità, o sulla base della presenza dei materiali archeologici riscontrati in superficie.

UT 1 Areale Nuraghe Ferrali, RISCHIO ESPLICITO 9

In questo settore viene definito sia l'areale del monumento, sia il probabile andamento dell'insediamento antico (che in parte differisce da quanto riportato nel PUC).

UT 2 Area Torre Anemometrica, RISCHIO BASSO 3 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, ma sia a causa della vegetazione sia per i cumuli di detriti e materiali di risulta, si ritiene che il grado di rischio archeologico sia leggermente elevabile.

UT 3 Areale di WGT 01, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, ma per i cumuli di detriti e materiali di risulta si ritiene che il grado di rischio archeologico sia elevabile.

UT 4 Areale di WGT 02, RISCHIO MEDIO ALTO 7

Nell'areale, a circa 250 m dal punto di posizionamento della pala sono stati rinvenuti materiali fittili di età romana, tra cui sigillata, con blocchi di calcare ad andamento circolare affioranti e lastre di scisto.

Probabile presenza di un'area insediativa.

UT 5 Areale di WGT 03, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale, a circa 250 m dal Nuraghe Ferrali, pur con scarsa visibilità ha rivelato la presenza di materiale ceramico e conci.

UT 6 Areale di WGT 05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

22

MA



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

L'areale presenta le stesse caratteristiche di UT 5.

UT 7 Aree di WGT 04, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, compresi due serbatoi; solo una parte del tracciato può essere seguita agevolmente, il resto ha visibilità scarsa per la vegetazione. I materiali in superficie sono contemporanei, ma sono presenti cumuli di blocchi litici "di cui attualmente non è possibile definire la natura".

UT 8 Aree di WGT 06, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo. La prima parte del tracciato è scarsamente visibile per la vegetazione.

CONCLUSIONI RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Nelle conclusioni si evidenzia che le aree hanno subito un forte rimaneggiamento, specie nel settore della torre anemometrica: "nell'areale della torre anemometrica, almeno superficialmente, non vi sono elementi di interesse archeologico, pertanto in questa fase si è attribuito un rischio archeologico nullo, lo scavo delle fondazioni non dovrebbe comportare alcun impatto significativo sui fattori ambientali e culturali" (si segnala che mentre nell'apposito paragrafo della relazione il rischio attribuito è basso, nelle conclusioni è nullo, si riscontra dunque una contraddizione). Anche le UT relative agli aerogeneratori WGT 1-4-6 non hanno rivelato materiali in superficie e pertanto il rischio attribuito è nullo.

E' evidente che la sola indagine autoptica, per di più in condizioni di visibilità scarsa per la presenza di vegetazione o di cumuli di detriti posizionati nel corso degli ultimi decenni, non possano escludere categoricamente e a priori la presenza di possibili resti archeologici sepolti. Pertanto si ritiene di dover elevare il grado di rischio nullo (0), attribuibile esclusivamente quando non vi è con certezza nessuna possibilità di interferire con possibili resti sepolti, a medio non determinabile (4).

Le stesse conclusioni proseguono infatti evidenziando la presenza dell'area del Nuraghe come rischio ESPLICITO (9), e delle vicine UT relative agli aerogeneratori WGT 3 e 5 a rischio MEDIO (6), in realtà elevabile a MEDIO ALTO (7) per la presenza di materiali in superficie, sia fittili sia litici, e soprattutto per l'estrema vicinanza al nuraghe, praticamente contiguo.

Sempre nella relazione si evidenzia inoltre che "la complessa situazione insediativa ... coinvolge più orizzonti cronologici ... dinamiche di cui è necessario tenere conto in tutte le fasi progettuali ed esecutive nella realizzazione dell'impianto eolico".

In definitiva, a seguito delle integrazioni pervenute, l'unico aspetto migliorativo rispetto al patrimonio archeologico risulta la possibilità di non realizzare la viabilità prevista vicino al Nuraghe Ferrali. Ciò è apprezzabile ma non è sufficiente, specie perché il posizionamento di pale e torre anemometrica non viene modificato, neanche per le pale più prossime al Nuraghe Ferrali.

Restano ferme perciò tutte le osservazioni prodotte per il parere endoprocedimentale in merito all'inserimento del parco in relazione al quadro insediativo di età antica, alle quali si rimanda.

Parimenti, circa l'impatto negativo dell'intervento sul sistema paesaggistico in essere e sul sistema culturale territoriale più in generale, valga quanto già espresso in sede di parere endoprocedimentale, in quanto durante l'incontro non sono stati prodotti elementi nuovi circa la visibilità e la intervisibilità degli aerogeneratori >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7116 del 04/03/2021, ha comunicato e trasmesso quanto segue alla ENI New Energy S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle comunicazioni della Scrivente, prot. n. 38226 del 31/12/2020 e n. 2689 del 27/01/2021, come altresì all'incontro svoltosi l'8 febbraio u.s. in videoconferenza anche con questa Direzione generale ABAP – Servizio V, Tutela del paesaggio, si trasmettono le osservazioni pervenute dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con nota prot. n.

23

MA



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

2952 del 02/03/2021 (allegata).

Si rimane, pertanto, in attesa della presentazione, per il tramite dell'Autorità competente, dei chiarimenti e della documentazione integrativa chiesti dalla Scrivente con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, a completamento di quanto già volontariamente consegnato da codesta ENI NEW ENERGY S.p.A. con nota prot. n. ENE 256/2020 del 20/10/2020 e al conseguente riscontro della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31373 del 28/10/2020 >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 6588 del 15/03/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa volontaria trasmessa con la suddetta nota del 20/10/2020, con particolare riferimento ai riscontri effettuati dal Proponente alle proprie osservazioni del 28/04/2020 e dell'ARPAS, fornendo per quest'ultima alcune proposte di prescrizioni. In particolare, si tratta degli argomenti collegati agli impatti sull'avifauna, alla non aggiornata rappresentazione cartografica degli impianti FER esistenti o non ancora realizzati (benché già indicati nelle precedenti osservazioni del 28/04/2020). Relativamente all'impatto paesaggistico si prende atto che il Proponente ha rimandato ad una fase successiva il riscontro alle osservazioni del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale di cui alla relativa nota prot. n. 13376 del 06/04/2020.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE182/2021 del 05/05/2021, ha trasmesso nuova documentazione integrativa volontaria con riferimento ai chiarimenti resesi necessari a seguito degli incontri svolti con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (il 22/02/2021 e il 15/03/2021), con il Ministero della cultura (l'8/02/2021, con la Direzione generale ABAP e la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio) e con ARPAS (il 18/03/2021). Dalla lettura del riscontro effettuato alle richieste della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si legge che quest'ultima ha chiesto al Proponente di valutare la possibilità di spostare l'aerogeneratore WTG01 nell'area ove sono attualmente presenti i 16 serbatoi vuoti e inutilizzati, tuttavia rappresentando lo stesso Proponente di non poter accogliere tale proposta di modifica sostanziale del lay-out dell'impianto eolico presentato.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.58128 del 31/05/2021, ha chiesto al Proponente di produrre un nuovo avviso al pubblico, ravvisando nella documentazione integrativa volontaria trasmessa con la suddetta nota del 05/05/2021 "... caratteri sostanziali ..." tali da richiedere una nuova consultazione.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con PEC prot. n. ENE216/2021 del 03/06/2021, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica il nuovo avviso al pubblico, per i quali tempi di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente, il Responsabile del procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP ha chiesto il 09/07/2021 informazioni al Responsabile del procedimento del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.77285 del 15/07/2021, ha comunicato di aver dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico a decorrere dalla data della medesima comunicazione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24825 del 19/07/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Scrivente prot. n. 16960 del 05/06/2020, come anche alle successive comunicazioni prot. n. 31373 del 28/10/2020, n. 38226 del 31/12/2020, n. 2689 del 27/01/2021 e n. 7116 del 04/03/2021 (quest'ultima comprendente le osservazioni della Soprintendenza ABAP espresse con nota

24

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

prot. n. 2952 del 02/03/2021 – entrambe allegata alla presente per facilità di lettura), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che ENI New Energy S.p.A., con nota prot. n. ENE 182/2021 del 05/05/2021 (anticipata a mezzo di e-mail PEC in pari data e pervenuta, con il relativo supporto DVD, il 10/05/2021), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Direzione generale ABAP la documentazione integrativa volontaria ritenuta necessaria per il riscontro delle comunicazioni del Ministero della transizione ecologica prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.95338 del 19/11/2020 e n. m_amte.MATTM_RU.U.96288 del 23/11/2020 (allegate), come anche delle richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS durante le riunioni del 22/02/2021 e del 15/03/2021.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.77285 del 15/07/2021 (allegata), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet della documentazione integrativa volontaria e del relativo avviso trasmessi dal Proponente, come anche il conseguente nuovo avvio della consultazione del pubblico.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante l'attuale modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres (SS) composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres (SS), di potenza nominale pari a 34 MW" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa volontaria" => "Integrazioni del 14/05/2021 -...".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 40 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale definitivo, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. m, del DPCM n. 169 del 2019.

25

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

[Handwritten mark]

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che **ENI New Energy S.p.A.**, con nota prot. n. ENE_OUT329/2021 del 03/09/2021, ha riscontrato la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dei Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti prot. n. 9914 dell'11/06/2021 (trasmessa dalla Direzione generale dell'Ambiente della medesima Regione con nota prot. n. 17113 del 15/07/2021), trasmettendo il parere reso da ENAC con nota prot. n. 95816 del 25/08/2021 in merito alla "Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" dell'impianto eolico proposto, in base alla quale per lo stesso impianto "... è necessario prescrivere delle misure atte a segnalarlo ed illuminarlo, rendendolo sempre identificabile dagli aeromobili, di giorno e di notte ... 1) l'aerogeneratore dovrà essere dotato di segnaletica cromatica diurna e luminosa notturna ... 2) segnaletica cromatica diurna ... la navicella l'albero di supporto delle turbine eoliche devono essere verniciate di bianco. Le pale dell'aerogeneratore devono essere verniciate ognuna con tre bande di colore rosso-bianco-rosso ... 3) luci di segnalazione ostacolo ... devono essere illuminate tutte le turbine del parco: - luci di sommità: devono essere installate luci rosse (tipo B) a media intensità sul punto più alto della navicella; - luci intermedie: devono essere installate almeno 3 luci rosse (tipo B) a media intensità posizionate a metà altezza intorno al paro di sostegno dell'aerogeneratore (tra navicella e base); - le luci devono lampeggiare simultaneamente ... La segnalazione luminosa notturna ha lo scopo di rendere facilmente identificabile le turbine eoliche nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29858 dell'8/09/2021, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 13815 del 20/09/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In merito al procedimento in oggetto questa Soprintendenza ha emesso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 il parere endoprocedimentale sul SIA e la documentazione prodotta con l'istanza VIA.

Con nota prot. 16960 del 05.06.2020 la DG ABAP ha chiesto al Ministero della transizione ecologica chiarimenti e documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere tecnico istruttorio.

Con la nota prot. 10326 del 21.10.2020, il proponente ha inoltrato una serie di integrazioni tra cui l'allegato 5 in parziale riscontro alla richiesta di documentazione del MiBACT.

Con nota prot. 10685 del 29.10.2020 la DG ABAP evidenzia che la documentazione integrativa prodotta è incompleta.

Con nota prot. 12678 del 15.12.2020 il proponente evidenzia che è necessario un incontro con il MiBACT (sia DG sia SABAP) per proporre una soluzione che non sia peggiorativa rispetto all'attuale.

26

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

*

Con il sollecito 1150 del 27.01.2021, la DG ABAP chiede alla Soprintendenza di dare riscontro relativamente alla richiesta di incontro, e di interloquire sul parere negativo di questo Ufficio.

Con nota prot. 2952 del 02.03.2021 questa Soprintendenza ha dato riscontro circa le integrazioni volontarie pervenute con nota prot. 10326 del 21.10.2020 e incontro del 08.02.2021.

Con nota prot. ENE182/2021 del 05/05/2021 (acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 6907 dell'11.05.2021) sono pervenute le ulteriori integrazioni volontarie di Eni New Energy.

Con nota prot. 10885 del 20.07.2021 la Direzione Generale ABAP ha inoltrato a questa Soprintendenza la documentazione integrativa presentata e chiesto l'inoltro del parere di competenza definitivo.

Area funzionale beni archeologici

Per quanto riguarda l'area funzionale beni archeologici le modifiche sostanziali riguardano:

- lo spostamento della torre anemometrica prevista, in un'area a NE dell'impianto già occupata da infrastrutture industriali e allontanandola dai beni archeologici segnalati e la relativa integrazione della relazione archeologica;
- l'approfondimento dell'analisi nell'area interessata dal Nuraghe Ferralis;
- l'integrazione della relazione archeologica per quanto concerne le aree interessate dal passaggio di strade e cavidotti.
- l'integrazione del SIA per gli impatti sul fattore patrimonio archeologico.

Nella relazione archeologica pervenuta con le integrazioni, vengono individuate 8 unità topografiche di riferimento, si precisano i gradi di rischio, per esempio quelli che nella relazione precedente, per alcuni aerogeneratori, erano dati come nulli, si analizzano i tracciati di strade e cavidotti e, in sostanza, si fornisce un quadro più dettagliato della situazione.

UT 1 Areale Nuraghe Ferrali, RISCHIO ESPLICITO 9

In questo settore viene definito sia l'areale del monumento, sia il probabile andamento dell'insediamento antico (che in parte differisce da quanto riportato nel PUC); la distanza dalle pale è di 170 m rispetto al WGT05 e 140 m da WGT 03

UT 2 Area Torre Anemometrica (nuovo posizionamento), RISCHIO IMPROBABILE

L'areale della torre anemometrica è stato spostato a NE dell'impianto, in area già occupata da infrastrutture industriali, con rischio classificato come improbabile.

UT 3 Areale da WGT01 a WGT02, RISCHIO IMPROBABILE

UT 4 Areale da WGT 02 a WGT06, RISCHIO MEDIO ALTO 7

Nell'areale, a circa 250 m dal punto di posizionamento della pala WGT 02 sono stati rinvenuti materiali fittili di età romana, tra cui sigillata, con blocchi di calcare ad andamento circolare affioranti e lastre di scisto. Probabile presenza di un'area insediativa.

UT 5 Areale da WGT 03 a WGT05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale è prossimo al Nuraghe Ferrali.

UT 6 Areale di WGT 05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale presenta le stesse caratteristiche di UT 5.

UT 7 Areale di WGT 04, RISCHIO IMPROBABILE

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, compresi due serbatoi; solo una parte del tracciato può essere seguita agevolmente, il resto ha visibilità scarsa per la vegetazione. I materiali in superficie sono contemporanei, ma sono presenti cumuli di blocchi litici "di cui attualmente non è possibile definire la natura".

UT 8 Areale da WGT05 a WGT 06, RISCHIO IMPROBABILE

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo. La prima parte del tracciato è

27

MA



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

X

scarsamente visibile per la vegetazione.

In definitiva a seguito delle integrazioni pervenute, lo spostamento della torre anemometrica, insieme con la possibilità di non realizzare la viabilità prevista vicino al Nuraghe Ferrali (già indicata nelle integrazioni di cui alla nota prot. 10326 del 21.10.2020) sono aspetti migliorativi, ma tuttavia ancora insufficienti.

Le integrazioni alla relazione archeologica chiariscono d'altra parte che nelle UT a rischio esplicito e in quelle a rischio medio (elevabile a medio alto), ovvero in corrispondenza del Nuraghe Ferrali e quindi delle pale WGT03 e WGT05 e relativo collegamento, ma anche in corrispondenza di WGT02, non è escluso che le operazioni di scavo e di movimento terra previste possano avere impatto diretto su giacimenti archeologici. Questa considerazione è valida anche nelle aree a rischio improbabile nelle quali la visibilità al momento delle ricognizioni non è risultata buona.

Su richiesta del MiC è stato inoltre inerito nella nota tecnica di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale il paragrafo 5.1.3 inerente gli impatti significativi determinati sul fattore patrimonio archeologico.

Le fonti di impatto analizzate riguardano la fase di cantiere e sono:

- la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e della torre anemometrica;
- attività di scavo per la posa dei cavi interrati per la realizzazione delle piazzole e delle trincee stradali.

In particolare per le aree interessate dalle piazzole degli aerogeneratori, vengono rimarcate le tracce in corrispondenza degli areali degli aerogeneratori WGT02 e WGT05, ma viene ipotizzata una loro qualificazione come fenomeni erratici.

Per le aree interessate dai percorsi dei cavidotti il rischio, come si è visto, è medio alto per l'UT 4, con affioramenti che indiziano la presenza di strutture e insediamento.

Il rischio generale delle opere previste è classificato come medio, ma è chiaro che l'impatto su eventuali giacimenti archeologici non può essere escluso, specie in assenza di puntuali verifiche da effettuarsi con sondaggi stratigrafici laddove sono state individuate le criticità più evidenti, ovvero in corrispondenza delle pale più prossime al Nuraghe Ferrali (WGT05 e, seppure in minor misura, WGT03) e nell'UT 4 (WGT02), che rappresentano il 50% dell'intero nuovo impianto eolico e, pertanto, se ne rende altamente critica e incerta la realizzabilità allo stato attuale delle informazioni assunte dal Proponente (solo a seguito della presentazione dei chiarimenti e integrazioni chieste dalla DGABAP), a meno della realizzazione di una campagna di scavi e saggi, da approvarsi preventivamente (sulla base di uno specifico Piano da redigersi da parte di professionista in possesso dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244/2019) da parte di questo Ufficio.

Restano ferme perciò tutte le osservazioni prodotte con il parere endoprocedimentale in merito all'inserimento del parco in relazione al quadro insediativo di età antica, alle quali si rimanda.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico – Area Funzionale Paesaggio

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Si conferma il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 in quanto le modifiche proposte, dal punto di vista della valutazione dell'impatto paesaggistico, non comportano una variazione di scala dell'impianto né uno spostamento tale che possa essere considerato un nuovo quadro paesaggistico di riferimento. Il parere negativo era stato motivato per l'eccessiva altezza degli aerogeneratori che impattano negativamente sulle visuali delle aree vincolate paesaggisticamente, anche ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del

28



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 21/09/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 20/09/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 19/07/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 31512 del 22/09/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 24825-P del 19/07/2021, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa di questa Direzione Generale prot. n. 16960 del 05/06/2020 (e alle successive comunicazioni prot. n. 3173 del 28/10/2020, n. 38226 del 31/12/2020, n. 2689 del 27/01/2021 e n. 7116 del 04/03/2021), richiamato quanto già espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 4689 del 19/05/2020 e con le osservazioni trasmesse con nota prot. n. 2952 del 02/03/2021 nonché quanto già espresso da questo Servizio II con il contributo istruttorio prot. n. 16114 del 26/05/2020, considerato quanto da ultimo rappresentato dalla suddetta Soprintendenza nel parere endoprocedimentale prot. n. 13815 del 20/09/2020, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Preso atto degli approfondimenti di analisi relativi all'intorno del Nuraghe Ferralis, ai terreni interessati dal passaggio di strade e cavidotti e, più in generale, agli impatti significativi e negativi dell'impianto sul patrimonio culturale archeologico, così come delle conseguenti modifiche apportate al progetto (spostamento della torre anemometrica in area già occupata da infrastrutture industriali lontana dalla villa romana di Fiume Santo, possibilità di non realizzare la viabilità originariamente prevista vicino al Nuraghe Ferrali), si evidenzia che il rischio archeologico connesso alle lavorazioni in oggetto è stato valutato generalmente di grado medio, con particolari criticità rilevate per le Unità Topografiche UT1 (areale Nuraghe Ferrali, rischio esplicito 9), UT4 (areale da WGT02 a WGT06, rischio medio-alto 7), UT5 (areale da WGT03 a WGT05, rischio medio 6, da elevare a rischio medio-alto 7, secondo le indicazioni della Soprintendenza) e UT6 (areale di WGT05, rischio medio 6, da elevare a rischio medio-alto 7, secondo le indicazioni della Soprintendenza).

Viste anche l'alta concentrazione di siti archeologici negli intorni dell'impianto (sottolineata anche nell'elaborato "Allegato 10 - Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico", cod. All-10-VIARCH, pubblicato sul sito del MiSE in data 07/02/2020) nonché l'impossibilità di escludere assolutamente la presenza di elementi archeologici "anche nelle aree a rischio improbabile nelle quali la visibilità al momento delle ricognizioni non è risultata buona" (nota SABAP prot. n. 13815 del 20/09/2021), questo Servizio concorda con la Soprintendenza nel ritenere che "l'impatto su eventuali giacimenti archeologici non può essere escluso, specie in assenza di puntuali verifiche da effettuarsi con sondaggi stratigrafici laddove sono state individuate le criticità più evidenti, ovvero in corrispondenza delle pale più prossime al Nuraghe Ferrali (WGT05 e, seppure in minor misura, WGT03) e nell'UT 4 (WGT02), che rappresentano il 50% dell'intero nuovo impianto eolico".

Tutto ciò premesso e considerato, nel rilevare che, ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, la potenzialità archeologica delle aree interferite dalle opere in questione richiederebbe ulteriori approfondimenti in caso di realizzazione delle opere progettate, questo Servizio concorda con la Soprintendenza circa l'impatto significativo e negativo del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, in particolare sulla stratificazione insediativa storica del territorio >.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 31675 del 23/09/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 24825 del 19.07.2021 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, si fa seguito al contributo istruttorio di questo Ufficio formulato con nota prot. n. 15535 del 21.5.2020 e, preso atto di quanto relazionato in merito dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 13815 del 20.09.2021, concorda con le valutazioni espresse dalla predetta Soprintendenza >.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da ENI New Energy S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flicker – elaborato n. Doc.24_ENE_2021) il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria del 05/05/2021, ha prodotto uno studio specifico per quanto riguarda il recettore costituito dal Nuraghe Ferrali (bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione), in base al quale studio lo stesso risulta essere quello maggiormente impattato dal relativo shadow flicker, in un livello consistente in tutte le diverse opzioni analizzate dal Proponente, tanto da stabilirsi ad un valore pari a 194:41 ore (cfr. tabella 1.10, p. 33), equivalente a quasi 16 volte in più del valore ottenuto per il secondo recettore valutato, anche in ore del mattino e del pomeriggio (cfr. grafico di p. 39), tanto da poterne inficiare la incondizionata godibilità e valorizzazione così come chiesta al Proponente con la nota del 05/06/2020 dalla Direzione generale ABAP (v. punto n. 6), anche considerando che l'area del Nuraghe è zonizzata dalla variante del Piano Regolatore Territoriale del 2012 come "aree da convertire a verde pubblico" (art. 22 delle N.T.A., vedi elaborato n. Doc_24_ENE_2021, paragrafo 2.1.2).

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio in merito della gittata di una pala eolica (elaborato n. Doc.21-237-Rev.1) il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria del 05/05/2021, ha prodotto uno studio specifico per quanto riguarda il suddetto recettore costituito dal Nuraghe Ferrali, in base al quale studio lo stesso risulta essere potenzialmente impattato nella sua area di tutela condizionata (sia nella versione del PUC del Comune di Porto Torres, che in quella del rilievo condotto), con una distanza di gittata massima inferiore a 175 m, senza, tuttavia, che sia stata esclusa la "massima gittata teorica + 2/3 (lunghezza pala)" pari a 268,38 m (v. elaborato n. SY2400FGRU00147, paragrafo 5, p. 19), che impatterebbe sull'area di tutela condizionata del Nuraghe in modo ben più marcato, lambendone le strutture stesse.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale prot. n. 4689 del 19/05/2020, sopra integralmente riportato, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi relativamente alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico: "*... La proposta progettuale di realizzare 6 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi. Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio dalle caratteristiche prevalentemente collinari placide e pianeggianti, fino ad arrivare alle aree umide ed al mare. Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto*

30

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

A

trattasi di ambito costiero; il fatto che gli aerogeneratori ricadano in un'area esclusa dal vincolo di fascia costiera di cui agli artt. 18-20 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, non esime dal valutarne l'impatto ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità, altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno di Casareccio e di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline, i campi dunari e i sistemi di spiaggia della Pelosa, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari, di Osilo, di Stintino e della stessa Porto Torres subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali ... In termini di simulazione, la circostanza che gli aerogeneratori avrebbero una altezza di 200 metri pari al fusto in c.a. della vicina centrale idroelettrica di Fiumesanto consente di valutare la mancata sostenibilità paesaggistica dell'intervento. La comparazione consente di immaginare con estrema limpidezza uno scenario in cui l'incombenza del fusto di Fiumesanto, di per sé lesiva dei valori sopra richiamati, sarebbe replicata per ulteriori sei volte nell'area circostante. Se la riqualificazione ambientale dell'area industriale di Porto Torres passa anche per una riqualificazione paesaggistica e per una ricucitura dei valori culturali intessuti nel territorio e non si riduce ad una mera riconversione "green" degli impianti produttivi, gli interventi programmati dovrebbero piuttosto essere tesi anche ad eliminare gli elementi paesaggisticamente e culturalmente degradanti piuttosto che a replicarli ... Considerata l'altezza degli aerogeneratori proposti, l'incompatibilità dell'intervento progettato con i valori richiamati appare insuperabile ancor più considerando gli effetti lesivi per la percezione del patrimonio culturale monumentale ed archeologico nel medio campo: la realizzazione di un siffatto nuovo impianto, benché ai margini degli impianti industriali esistenti, andrebbe comunque ad incidere negativamente sulla lettura della stratificazione insediativa storica del territorio, che va dall'età nuragica a quella romana e medievale, spezzando la continuità anche visiva tra le relative emergenze monumentali ... L'esito negativo della valutazione dell'impatto ambientale risulta da una valutazione in termini di analisi costi/benefici per la collettività circa i valori culturali e paesaggistici riconosciuti nell'area vasta di riferimento. Le ricadute di un impianto che preveda aerogeneratori alti 200 metri, per quanto sopra, andrebbero a comportare, stante la presenza dell'area industriale, costi non più sostenibili dalle comunità di riferimento" (valutazioni confermate con il parere endoprocedimentale definitivo prot. n. 13815 del 20/09/2021). Le suddette motivazioni sono, pertanto, fatte proprie dalla Direzione generale ABAP, ancor più avendo presente le prescrizioni impartite da ENAC, con la nota prot. n. 95816 del 25/08/2021 sopra citata, in merito alla "Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", per la quale è emerso che l'impianto eolico proposto deve essere reso visibile per la sicurezza del volo aereo anche a lunga distanza, sia in fase diurna che notturna, e che per questo gli elementi richiesti per enfatizzare la presenza degli aerogeneratori (bande bianco/rosse e luci) non possono che risultare eguali elementi di enfaticizzazione dell'impatto paesaggistico del progetto proposto rispetto all'intorno interessato e descritto dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO, anche, che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Sassari – Porto Torres: ... [ID_VIP: 5084]", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si trascrive integralmente: "Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici

31

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

R

di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MITE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aerogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aerogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aerogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aerogeneratori del progetto Bruncu e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aerogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aerogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aerogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aerogeneratori (ID 5084) e 14 aerogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità ditali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di

32



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30/09/2021

quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla suddetta problematica per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente, a riscontro della richiesta n. 4 della Direzione generale ABAP di cui alla nota del 05/06/2020, ha prodotto con la propria nota del 05/05/2021, l'istanza presentata con nota prot. n. ENE94/2021 del 10/03/2021 al Servizio territoriale ripartimentale di Sassari – Settore tecnico della Regione Autonoma della Sardegna, specificando di non aver ricevuto il richiesto riscontro.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto entro il quale si collocano i beni paesaggistici sopra descritti, nel senso indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 19/05/2020 e del 20/09/2021 sopra riportati integralmente.

CONSIDERATO di far proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali del 19/05/2020 e del 20/09/2021, nel senso sopra descritto.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e del Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 (art. 16, co. 2, lett. m).

MA

✍

30/09/2021



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti del 19/05/2020 e del 20/09/2021, le quali valutazioni sono fatte proprie, nel senso sopra descritto, costituendo le stesse valutazioni parte integrante il presente parere tecnico istruttorio; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 22/09/2021; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio III della Direzione generale ABAP del 23/09/2021; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW totali**, ricadente nel comune di Porto Torres (SS).

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI

